

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE ESTUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale*
in Servizio Sociale



**L’AFFIDAMENTO A RISCHIO GIURIDICO
TRA ATTESA E INCERTEZZA: ANALISI DI
UN CONTROVERSO STRUMENTO
MINORILE**

Relatrice: Prof.ssa MADDALENA CINQUE

Laureanda: BEATRICE UGURGIERI
matricola N. 1204694

A.A. 2021/2022

INDICE

INTRODUZIONE.....	5
1. L’AFFIDAMENTO A RISCHIO GIURIDICO: INQUADRARE UNO STRUMENTO COMPLESSO.....	9
1.1 Un inquadramento normativo dello strumento.....	9
1.2 Nozione e finalità dell’istituto.....	12
1.3 I vantaggi e gli svantaggi del collocamento a rischio giuridico.....	16
<i>1.3.1 Attesa e incertezza: i tratti caratterizzanti del rischio giuridico.....</i>	<i>20</i>
2. IL PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ E LE CRITICITÀ COLLEGATE AL RISCHIO GIURIDICO.....	23
2.1 I casi in cui trova applicazione la collocazione a rischio giuridico.....	23
2.2 La durata del rischio giuridico e la possibilità di impugnazione nei procedimenti di adottabilità.....	30
2.3 La posizione e le facoltà degli affidatari nei procedimenti giudiziari.....	34
2.4 Lo status giuridico del minore nell’affidamento a rischio giuridico e il ruolo del Tutore e del Curatore speciale.....	36
3. L’INTRODUZIONE DELLA LEGGE 173/2015 E IL SOSTEGNO ALLA COPPIA CHE ACCOGLIE UN BAMBINO CON LA MODALITÀ DEL RISCHIO GIURIDICO.....	41
3.1 Il diritto alla continuità degli affetti	41
3.2 La Legge 173/2015: un confronto tra il diritto previgente e successivo alla sua entrata in vigore.....	44
3.3 L’accompagnamento delle famiglie all’adozione a rischio giuridico.....	50
3.4 Il supporto alla famiglia affidataria	55
CONCLUSIONE.....	59

BIBLIOGRAFIA.....63

SITOGRAFIA.....69

*Fare i genitori è come fare giardinaggio: si semina e si aspetta. Alcuni semi
impiegano un po' più di altri a dare frutti*
(T. Waitley)

INTRODUZIONE

L'affidamento, detto anche adozione o collocamento, a rischio giuridico è una figura di creazione giurisprudenziale che si realizza nel quadro dell'implementazione della normativa italiana sull'adozione del minore, sulla base di quanto disposto dalla previsione normativa di cui all'art. 10 della Legge 28 marzo 2001 "*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*", la quale prevede che la magistratura minorile emetta, fino all'ordinanza di affidamento pre-adoztivo, ogni opportuno intervento provvisorio, nell'interesse del minore¹, come il collocamento temporaneo presso una famiglia o presso una comunità di tipo familiare².

Il rischio connaturato alla figura è definito 'giuridico', in quanto viene dichiarato nell'enunciazione stessa della norma; «quel rischio deriva dalla circostanza che i genitori e i parenti entro il quarto grado possano fare ricorso, in attuazione del diritto del minore a vivere nella propria famiglia, come previsto espressamente dalle Legge 4 maggio 1983 e poi rimarcato dalla Legge n. 149/2001»³.

Ciò che differenzia l'affidamento a rischio giuridico da un comune percorso di affidamento familiare è proprio l'incertezza che lo contraddistingue. Tale istituto, infatti, si riferisce al caso di affidamento a scopo adozione di bambini già dichiarati adottabili e per i quali la procedura sia stata messa in discussione, con la conseguente possibilità di rientro presso la famiglia d'origine.

Questa particolare forma di affidamento comprende tutti quei casi di abbinamento previsti per l'adozione nazionale, in cui l'iter giudiziario relativo al procedimento adottivo dichiarativo dello stato di adottabilità non si è ancora concluso⁴.

¹ Iavarone, M., Marco, G., Russo, F., (2011). *A Babele non si parla di affido*. Milano: Franco Angeli.

² Favretto, A.R., Scivoletto, C., (2020). *Genitorialità sociale affidataria e continuità dei legami affettivi*, in *SOCIOLOGIA DEL DIRITTO* n. 1, p. 131 ss.

³ Scivoletto, C., (2017). *Affidamento "a rischio giuridico" del minore: Il (difficile) diritto alla famiglia*, in *SOCIOLOGIA DEL DIRITTO* n. 2, p. 153 ss.

⁴ Regione del Veneto, giunta regionale- 9^a legislatura. ALLEGATO D alla Dgr n. 2497 del 29 dicembre 2011, (2011). *Linee guida 2011 sulle adozioni nazionali ed internazionali*. Reperibile: [file:///C:/Users/HP/Downloads/2497_AllegatoD_237222%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/2497_AllegatoD_237222%20(3).pdf)

Scopo del presente elaborato è verificare, attraverso l'analisi della letteratura, come tale strumento, nonostante le contraddizioni e l'incertezza che lo caratterizzano, si configuri come una soluzione in grado di evitare al minore la permanenza prolungata all'interno di strutture, favorendo l'ingresso dello stesso presso una famiglia, che si auspica sia per lui, quella decisiva; simultaneamente, anche nel caso di ritorno del minore nel nucleo familiare d'origine, il collocamento presso una famiglia affidataria si delinea come un'opzione in grado di garantire al bambino, nella fase antecedente la decisione conclusiva concernente il suo stato di adottabilità, l'occasione di sperimentare legami affettivi, in cui difficilmente nei pressi di una comunità, di per sé più "fredda" e rigida, potrebbe trarre beneficio.

Tuttavia, con questo lavoro, si vuole evidenziare come, in seguito all'entrata in vigore della Legge 19 ottobre 2015 *"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare"*, la quale mette al centro la tutela del diritto dei minori affidati alla continuità affettiva, e l'utilizzo di alcuni strumenti di sostegno, come la partecipazione ad un gruppo di supporto, sia possibile migliorare la funzione e le modalità di gestione di tale istituto, sostenendo i genitori affidatari nel loro difficile ruolo e nella gestione delle fragilità e delle complessità che il percorso adottivo porta con sé.

Il mio lavoro di tesi tratta della figura dell'affidamento a rischio giuridico, il quale, come riportato dallo stesso titolo: "L'affidamento a rischio giuridico tra attesa e incertezza: analisi di un controverso strumento minorile", si contraddistingue per essere uno strumento prezioso per la tutela del minore, ma al contempo caratterizzato da una serie di difficoltà e criticità per chi lo affronta, in particolare per i minori e i genitori affidatari che accettano il collocamento a "rischio" di un minore.

L'organizzazione che ho voluto dare all'elaborato è strutturata nel modo che segue: nel primo capitolo, attraverso un inquadramento normativo e l'evoluzione del fenomeno nel corso degli anni, ho analizzato, in via generale, le caratteristiche dell'istituto con un approfondimento dei suoi tratti distintivi, i pro e i contro della misura, i vantaggi e gli svantaggi per arrivare a trattare e a realizzare, nel secondo capitolo, un'analisi più approfondita delle criticità e delle problematiche che tale istituto comporta sia per i minori sia per le famiglie affidatarie, con una

sottolineatura particolare sulla condizione dei genitori affidatari nel rischio giuridico coinvolti nei procedimenti giudiziari, in particolare nel procedimento di adottabilità.

Infine, nel terzo e ultimo capitolo, ho voluto esaminare più nello specifico diversi aspetti: i cambiamenti apportati dalla Legge 173/2015 e il diritto alla continuità degli affetti per i minori affidati e i genitori; l'accompagnamento delle famiglie affidatarie e l'utilizzo di quali strumenti possono essere messi in atto al fine di supportare la coppia nel percorso di affido a rischio giuridico.

CAPITOLO I

L’AFFIDAMENTO A RISCHIO GIURIDICO: INQUADRARE UNO STRUMENTO COMPLESSO

1.1 Un inquadramento normativo dello strumento

Fino a pochi anni fa, per gli operatori che si occupavano di affidamento familiare e adozione, era di norma considerare questi due istituti come alternativi, in linea con quanto disposto nelle indicazioni normative presenti nella Legge 184 del 4 maggio 1983 “*Diritto del minore a una famiglia*” (modificata successivamente dalla Legge 149 del 28 marzo 2001 “*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*”), che ne dispone le diverse finalità⁵.

L’affido familiare è una misura temporanea il cui scopo è quello di garantire al minore le cure fondamentali per il periodo necessario al superamento delle problematiche della famiglia di origine; l’obiettivo primario dell’istituto è il suo rientro nella famiglia naturale.

Il bambino che si trova in affidamento familiare non è adottabile e non lo sarà fino al momento in cui non interverrà una sentenza passata in giudicato.

Tale istituto è caratterizzato da profili completamente diversi rispetto a quello della collocazione a rischio giuridico, il quale è riferito invece al caso di affidamento a scopo adozione di bambini, già dichiarati adottabili, nei quali confronti la procedura sia stata messa in discussione⁶.

⁵ Menon, I., Moro, A., Segatto, B., Strazzacappa, G., Vettorato, M., (2016). *Adozioni a “rischio giuridico in Veneto: 10 anni di esperienza*, in *MINORIGIUSTIZIA n. 4*, p. 223 ss.

⁶ Della Bella, F., (2016). Adozione a rischio giuridico. Le problematiche del rischio giuridico nell’adozione nazionale. Reperibile: <http://www.professionistilegali.it/adozione/adozione-rischio-giuridico/>

Va tenuto presente, inoltre, che «in entrambe le situazioni l'affidamento è inteso come una fase provvisoria in vista della successiva realizzazione di una collocazione definitiva»⁷.

Diverso istituto è quello dell'adozione in senso proprio, il quale si realizza nel momento in cui viene accertata l'inabilità e/o la mancanza della famiglia d'origine e il conseguente stato di abbandono del minore⁸.

Tuttavia, il termine “affidamento a rischio giuridico”, non è presente in alcun testo di legge nella normativa nazionale; è possibile però, in via interpretativa, ritrovarne il fondamento all'interno dell'art. 10 comma 3 l. 4.5.1983, n.184: «il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compreso il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del Tutore e la nomina di un Tutore provvisorio»⁹.

Ai sensi di questo articolo, al Tribunale per i minorenni viene conferita un ampio potere discrezionale nell'individuare il provvedimento provvisorio in grado di tutelare maggiormente l'interesse del minore¹⁰.

Per quanto riguarda il campo del diritto minorile il dibattito relativo all'interesse del minore è divenuto oggetto di molteplici discussioni in questi ultimi anni: «per alcuni, infatti, la nozione di interesse del minore è l'unico strumento per risolvere tutti i problemi di tutela della personalità in formazione; per altri, invece, essa è la causa delle maggiori storture e delle più rilevanti violenze che asserviscono i minori ai deliri di onnipotenza dei magistrati minorili»¹¹.

Il diritto si occupa di descrivere la sua funzione e di valutarne la portata, pur nell'astrattezza che lo contraddistingue; il sistema giuridico presta attenzione, d'altronde, al peso del bilanciamento tra diritti e interessi: non solo quelli relativi al minore, ma anche di quelli degli adulti che ne esercitano la tutela¹².

⁷ Occhiogrosso, F., (2009). *Manifesto per una giustizia minorile mite*. Milano: Franco Angeli.

⁸ Della Bella, F., (2016), *op.cit.*,

⁹ Art. 10, comma 3, l. 4 maggio 1983 n.184.

¹⁰ Menon, I., Moro, A., Segatto, B., Strazzacappa, G., Vettorato, M., *op.cit.*, p. 224.

¹¹ Moro, A. C., (2000). *Diritti del minore e nozione di interesse*, in *RIVISTA TRIMESTRALE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ED ANALISI*, n. 2-3m p. 9. Reperibile: https://www.minori.gov.it/sites/default/files/cittadini_2_3_2000.pdf

¹² Sicchiero, G., (2015). *La nozione di interesse del minore*, in *FAMIGLIA E DIRITTO n. 1*, p. 72

L'importanza della soggettività del minore invece, indicata nella Convenzione ONU del 1989, e riportata successivamente nella legislazione nazionale di ratifica (Legge 176 del 27 maggio 1991 "*Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*"), invita a guardare e a considerare il minore come un attore sociale competente e autonomo¹³.

La preservazione dell'interesse del minore, oltre a costituire un dovere inscindibile del mandato istituzionale dei soggetti che si occupano di tutela minorile rappresenta anche una ragionevole aspirazione per tutti coloro coinvolti dai suoi affetti.

Nel caso dell'affidamento a rischio giuridico, si tratta di aspettative giuridiche non solo dei minori che desiderano una famiglia, ma anche degli adulti che aspirano a una genitorialità "non biologica"¹⁴.

Tale forma di affidamento può essere disposta dal Tribunale nel momento in cui viene avviata la procedura per la definizione dello stato di adottabilità e verrà trasformata in affidamento preadottivo nel momento in cui la dichiarazione di adottabilità diverrà definitiva. L'autorità giudiziaria può disporre in qualsiasi momento, nel superiore interesse del minore, il rientro di quest'ultimo presso la propria famiglia d'origine o la realizzazione di altre forme di collocamento.

L'adozione a rischio giuridico, da un lato si configura come uno strumento in grado di evitare al bambino una serie di passaggi intermedi in situazioni transitorie, anticipando l'ingresso in una famiglia, la quale si auspica sia per lui quella definitiva¹⁵, dall'altro lato essa sancisce la volontà di tutelare il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia¹⁶.

A quest'ultima, è infatti garantita la possibilità di impugnazione del decreto di adottabilità in Corte D'Appello e in Corte di Cassazione.

Gli "affidatari a rischio giuridico" o collocatari, invece, non hanno alcun diritto di impugnazione in quanto la legge non li contempla tra le parti legittimate ad avviare ricorsi contro la sentenza¹⁷.

ss.

¹³ Scivoletto, C., (2017). *Affidamento "a rischio giuridico" del minorenne: Il (difficile) diritto alla famiglia*, in *SOCIOLOGIA DEL DIRITTO* n. 2, p. 153 ss.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Pazè, P.C., (2007). *Dove va l'affido, l'affido a lungo termine e altre questioni*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 2, p. 222 ss.

¹⁶ Art. 1, l. 4 maggio 1983 n. 184; Art 315 *bis* cod. civ.

¹⁷ Menon, I., Moro, A., Segatto, B., Strazzacappa, G., Vettorato, M., *op.cit.*, p. 224.

In caso di possibile rientro presso la famiglia d'origine, viene avvertita la necessità che esso avvenga con gradualità, nel rispetto delle esigenze del minore, e col sostegno dei genitori affidatari, impegnati nella difficile recisione dei rapporti già instaurati col minore¹⁸.

Nel corso degli ultimi anni, l'affidamento a rischio giuridico è divenuto una prassi posta in essere da molti Tribunali d'Italia, ad ogni modo, a causa dell'assenza di una normativa precisa a cui attenersi, ciascuna Regione e rispettivo Tribunale, ha cercato di definire autonomamente le modalità di applicazione e gestione di tale istituto.

A tal proposito, la deliberazione della Giunta regionale n. 2497 del 29 dicembre 2011, di approvazione del nuovo Protocollo Operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983) e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali della Regione Veneto, individua un ulteriore elemento di complessità nel progressivo aumentare del fenomeno, per quanto riguarda le adozioni nazionali, degli affidi a rischio giuridico che molto spesso tramutano in adozioni. Trattandosi di uno strumento molto importante, che sta diventando sempre più diffuso nelle adozioni nazionali, è necessario che esso venga assiduamente considerato ai fini della preparazione e dell'accompagnamento dell'aspirante coppia adottiva¹⁹.

1.2 Nozione e finalità dell'istituto

L'affidamento a rischio giuridico è una tipologia di affidamento, o collocazione, etero-familiare disposto dal Tribunale per i Minorenni a favore di minori nei cui confronti è stata aperta una procedura di adottabilità che non risulta ancora decisa

¹⁸ Italiano, C., (2017). Adozione a rischio giuridico. Reperibile: [file:///C:/Users/HP/Downloads/8_slide%20e%20relazione_Italiano_adozione_rischio_giuridico_ABBINAMENTO%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/8_slide%20e%20relazione_Italiano_adozione_rischio_giuridico_ABBINAMENTO%20(2).pdf)

¹⁹ Scivoletto, C., (2015) L'affidamento a rischio giuridico tra desideri e incertezze. Università degli Studi di Parma: Dipartimento di Giurisprudenza. Reperibile: [file:///C:/Users/HP/Downloads/report%20ricerca%20definitivo%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/report%20ricerca%20definitivo%20(5).pdf)

con sentenza definitiva (passata in giudicato) o perché non è stata ancora pronunciata la sentenza di primo grado o perché, pur essendo stata emessa la sentenza di adottabilità è ancora possibile per i genitori e per i parenti fino al 4° grado l'impugnazione della stessa presso la Corte d'Appello o di Cassazione²⁰.

Il rischio, concretamente, è legato alle seguenti ipotesi:

- 1) La madre non riconosce il figlio al momento della nascita: la donna, secondo l'ordinamento italiano, ha la facoltà di non riconoscere il figlio.

In caso contrario, il tempo previsto per il riconoscimento è di dieci giorni dal parto, decorso tale termine, si attiva, sotto il controllo del Tribunale per i minorenni, il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità;

- 2) Il Tribunale per i minorenni revoca la custodia dei figli ai genitori biologici. Quest'ultimo, una volta accertato lo stato di abbandono del minore, emette la sentenza di adottabilità, i genitori e i parenti biologici fino al 4° grado, che abbiano rapporti significativi col minore, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità, possono proporre impugnazione avanti alla Corte di Appello. La Corte di Appello emette una sentenza che deve essere notificata ai ricorrenti. Questi ultimi, se il loro ricorso è stato respinto, possono proporre, entro 30 giorni dalla notifica, un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione²¹.

L'affido del minore in generale, perciò anche la sua "variante" specifica caratterizzata dal c.d. rischio giuridico richiede l'utilizzo di diversi saperi e l'intervento integrato di più professionisti come assistenti sociali, psicologi, giudici togati e giudici onorari, avvocati e pubblici ministeri²².

È nominato affidamento a "rischio giuridico" in quanto permane il rischio di interruzione del rapporto di affido. I genitori naturali e i parenti fino al 4° grado, per l'intera durata dell'affidamento familiare, potranno essere autorizzati a mantenere i rapporti col bambino tramite delle visite periodiche, le quali dovranno essere organizzate in luoghi specificatamente attrezzati e con la presenza di

²⁰ Italiano, C., *op.cit.*, p. 2.

²¹ Della Bella, F., (2016). Adozione a rischio giuridico. Le problematiche del rischio giuridico nell'adozione nazionale. Reperibile: <http://www.professionistilegali.it/adozione/adozione-rischio-giuridico/>

²² Scivoletto, C., *op.cit.*, p. 153.

operatori dotati di un'adeguata preparazione, non potendosi escludere un riavvicinamento allo stesso²³.

Un'idonea descrizione del rischio giuridico può essere ricondotta all'art. 22 l. 184/1983, in virtù del quale si può dire che «gli affidatari ricevono la promessa esplicita, seppur informale che, successivamente al momento della comparizione potranno venire prescelti come genitori adottivi, in via preferenziale, accettando il rischio che il bambino loro affidato non sia poi dichiarato adottabile e che l'adozione, quindi, non avvenga»²⁴.

La l. n. 149/2001, nell'ambito della tutela minorile, sembra attribuire un ruolo molto importante alla figura del rischio giuridico riconoscendo lo stesso come *tertium genus*; allo stesso tempo però, ne lascia del tutto irrisolti i problemi applicativi.

La norma ha consentito agli interpreti il compito di individuare i limiti entro i quali il ricorso alla formula del “rischio” possa ritenersi legittimo e di stabilire i parametri sulle modalità di scelta delle famiglie, oltre che di stabilire l'eventuale computabilità del periodo del collocamento “a rischio” come affidamento preadottivo, nel caso di esito positivo del procedimento stesso²⁵.

Ciò nonostante, «la dottrina giuridica ha chiarito espressamente che questa tipologia di affidato viene utilizzata solo se la condizione del minore riveste i connotati dell'abbandono o se il minore sia, comunque, privo di un ambiente familiare idoneo»²⁶.

Malgrado ciò, si tratta di uno strumento che viene applicato nell'esclusivo interesse del minore, in quanto finalizzato a ridurre la permanenza del bambino in comunità e i conseguenti danni che potrebbero derivare da tale soluzione.

I genitori affidatari vengono individuati e successivamente selezionati dal Tribunale per i Minorenni fra le coppie che hanno presentato domanda di adozione e che sono perciò in possesso dei requisiti necessari per una futura adozione.

Secondo l'art. 6 della l. n. 183/1984, le coppie desiderose di intraprendere un

²³ Italiano, C., *op.cit.*, p. 3.

²⁴ Pazè, P.C., (2007). *Dove va l'affido, l'affido a lungo termine e altre questioni*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 2, p. 222 ss.

²⁵ Scivoletto, C., (2017), *op.cit.*, p. 155.

²⁶ Cerrai, C., Ciocchetti, S., La vecchia, P., Pipponzi, I., Vargiu, E., (2007). *Affidamento e adozione dei minori. Istituti, casi, prassi giurisprudenziale*. Maggioli: Rimini.

percorso adottivo devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) I genitori devono essere coniugati e conviventi da almeno tre anni, senza che sia intervenuta separazione, anche solo di fatto. Nel computo viene considerata anche la convivenza precedente al matrimonio;
- 2) L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni l'età dell'adottando, ma non deve superarla di 45 anni. I limiti d'età possono essere comunque derogati dal Tribunale dei minori in questi casi specifici: quando si accerta che dalla mancata adozione deriverebbe un danno grave e irreparabile per il minore stesso, che rischierebbe di non poter essere adottato per violazione dei limiti stabiliti; quando il limite di età dei 45 anni è superato solo da uno dei due coniugi per un massimo di dieci anni, oppure qualora i coniugi siano genitori di figli, anche adottivi, dei quali almeno uno sia minore d'età, oppure qualora l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato dalla stessa coppia;
- 3) La coppia dev'essere idonea a educare, istruire e mantenere i minori che intende adottare. La valutazione dell'idoneità viene effettuata dai Servizi sociali, su incarico del Tribunale per i minorenni²⁷.

Secondo l'Anfaa (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie), la coppia che offre la sua disponibilità per un'adozione a rischio giuridico dovrà mettere in campo una serie di meccanismi ed essere in grado di vagliare la propria attitudine nella gestione di situazioni destabilizzanti ed incerte dal punto di vista emotivo, le quali possono protrarsi anche per periodi molto lunghi, situazioni che presuppongono la capacità di: creare con il bambino un legame affettivo, nonostante l'incertezza legata all'esito della procedura e ai tempi di definizione non prevedibili; rispettare e al contempo mettere in atto degli atteggiamenti non giudicanti nei confronti della famiglia di origine del minore; stabilire un rapporto di collaborazione reciproca con gli operatori e le istituzioni coinvolte nel processo e infine, accettare le possibili regressioni del bambino al rientro dalle visite in luogo neutro²⁸.

²⁷ Art. 6, l. 4 maggio 1983 n. 184.

²⁸ Anfaa (Associazione Nazionale famiglie adottive e affidatarie), Il rischio giuridico. Reperibile: <https://www.anfaa.it/famiglia-come-diritto/adozione/adozione-nazionale/il-percorso/rischio-giuridico/>

La decisione, da parte dell'autorità giudiziaria, di affidare un minore in condizione di rischio giuridico, appare, dunque, in tutta la sua complessità. Si tratta di una scelta che da un lato richiede un adeguato accertamento dello stato di abbandono o di una grave inadeguatezza genitoriale, dall'altro lato presuppone la disponibilità di una coppia disposta ad affrontare l'insicurezza legata alla stessa adottabilità del minore affidato e accettare il rischio sulle proprie stesse sorti, in quanto famiglia adottiva²⁹. Esso dunque tende a garantire la continuità affettiva al minore riducendo allo stretto necessario la permanenza in strutture, evitando così il rischio di istituzionalizzazione, a scongiurare affidamenti impropri a persone sprovviste dei requisiti previsti dalla legge per una eventuale e futura adozione, ad evitare la frammentazione degli interventi a favore di minori per i quali sia aperta una procedura di accertamento dello stato di adottabilità, offrendo loro l'affetto e il calore di una famiglia in grado di favorire agli stessi relazioni stabili e durature³⁰. Questo strumento è strettamente collegato all'esigenza del minore, soprattutto se in tenera età, di sperimentare il più possibile delle relazioni di attaccamento privilegiate e di sviluppare un rapporto con una figura di attaccamento materna o paterna. I contributi della psicologia dell'età evolutiva hanno dimostrato che beneficiare di più relazioni può accrescere le probabilità che, nel caso in cui i genitori si trovino inabili a svolgere un'appropriata funzione di "base sicura", il bambino possa trovare in altri adulti delle figure che svolgano una funzione di sostituzione dei genitori nel processo di attaccamento, come sarebbe auspicabile accadesse nei casi di adozione e affido familiare³¹.

1.3 I vantaggi e gli svantaggi del collocamento a rischio giuridico

La scelta del ricorso al collocamento a rischio giuridico di un minore presso una famiglia, prima della definitiva dichiarazione di adottabilità, presenta senz'altro dei vantaggi rispetto ad iter più tradizionali, ma al contempo una serie di

²⁹ Scivoletto, C., (2015), *op.cit.*, p. 5.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Italiano, C., *op.cit.*, p. 3.

svantaggi e criticità per i diversi soggetti coinvolti nel procedimento³².

Senza alcun dubbio, l'ingresso all'interno di una famiglia, evita al bambino i danni psicologici legati al prolungarsi di situazioni di abbandono e facilita allo stesso tempo l'instaurarsi di rapporti molto stretti che hanno l'opportunità di offrire al minore una condizione di stabilità su più versanti.

Diversi studi psicologici hanno messo in luce che, se il minore instaura già nelle prime fasi della crescita un buon legame di attaccamento con l'adulto di riferimento, sarà più facile per lui, in futuro, reiterare questa relazione con altri soggetti. Il rapporto tra i bambini e la persona che si prende cura di loro primariamente è considerato il più importante in quanto destinato a lasciare la sua impronta su tutti gli altri successivi rapporti emotivamente coinvolgenti che verranno a crearsi nella vita del soggetto.

Per tutta la vita gli esseri umani sviluppano legami di attaccamento e tali legami in età adulta sono influenzati dai legami di attaccamento creati nell'infanzia.

L'attaccamento è una relazione, o legame affettivo, che ciascun individuo stabilisce con un "conspecifico". Il termine indica quel particolare legame che unisce stabilmente il bambino al caregiver di riferimento, generalmente la madre; non si tratta di un legame di dipendenza del bambino dalla madre, ma di un legame affettivo che unisce gli stessi garantendo reciprocamente vicinanza, sostegno e fiducia³³.

L'ultimo studio BEIP, pubblicato da Jama Psychiatry nel 2018, ha cercato di mettere in evidenza quali siano gli effetti sulla salute mentale dei bambini istituzionalizzati causati dalla deprivazione emotiva nel periodo di transito dall'infanzia all'adolescenza.

Le conclusioni derivanti da tale studio hanno messo in luce percorsi di sviluppo discordanti tra i bambini rimasti in istituto e quelli inseriti all'interno di ambienti familiari.

A Bucarest, all'inizio degli anni '90 gli orfani venivano affidati a diverse strutture statali e proprio al loro interno è stato possibile rilevare quali fossero gli effetti

³² Sordano, A., (2015). *Esiti dell'attesa nell'affidamento a rischio giuridico e funzioni del gruppo*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 3, p. 119 ss.

³³ Santrock, J.W., (2017). *Psicologia dello sviluppo*. Terza edizione italiana a cura di Dolores Rollo. Milano: McGraw-Hill Education.

determinati dall'esposizione dei bambini ad ambienti contraddistinti da deprivazione emotiva.

Il progetto di intervento precoce di Bucarest (BEIP), guidato dai ricercatori Mark Wade, PhD, e Charles Nelson, dell'ospedale pediatrico di Boston, ha studiato 220 bambini, 119 dei quali hanno trascorso una buona parte della loro infanzia presso diversi istituti, dei 119, metà era stata posta in affidamento.

Questo progetto ha dimostrato che la crescita e lo sviluppo dei minori in ambienti istituzionali negligenti e contraddistinti da grave privazione sociale, cognitiva ed emotiva, comporta, rispetto ai bambini cresciuti in famiglia, un maggiore rischio di esposizione a problemi cognitivi come depressione o ansia, comportamenti distruttivi e disordine da deficit di attenzione e iperattività.

L'affidamento precoce a delle famiglie accudenti si configura quindi come una soluzione positiva in vista della crescita e lo sviluppo dei bambini.

Le esperienze che il bambino intreccia con il suo ambiente influiscono nel suo sviluppo, lo studio condotto dal BEIP evidenzia come l'attività cerebrale nei primissimi anni di vita influenzi e incida su tutto ciò che avverrà dopo³⁴.

Nonostante ciò, il rischio giuridico lascia aperti alcuni nodi psicologici che ricadono sia sul bambino, sia sulla coppia adottiva e infine sui servizi.

Per quanto riguarda il minore, il persistere degli incontri con la famiglia d'origine e la mancata conoscenza della definizione della sua adottabilità, non permette allo stesso di elaborare definitivamente il lutto connesso all'abbandono e il conseguente superamento dei meccanismi difensivi sui quali il minore aveva strutturato l'adattamento psichico precedente.

Una condizione sfavorevole di tale strumento è relativa al fatto che il collocamento a rischio giuridico, nelle sue modalità, crei esso stesso l'abbandono; il minore, infatti, assume una maggiore consapevolezza e coscienza, vivendo l'abbandono da parte dei genitori biologici, comprendendo che essi pur non vivendo continuativamente con lui possono andare a trovarlo o vederlo saltuariamente. Inoltre, la presenza, seppur temporanea, di un membro legato alla sua famiglia

³⁴ Belmonte, G., (2018). Gli effetti della trascuratezza su bambini e adolescenti. L'ultimo studio del Bucharest Early Intervention Project (BEIP). Reperibile: <https://www.stateofmind.it/2018/10/deprivazione-emotiva-bambini-beip/>

d'origine, mantiene nella mente del bambino un clima di contenzioso tra le due famiglie.

Sul versante della coppia adottiva, il problema principale è dovuto dall'incertezza dei tempi di definizione dell'adottabilità e dell'esito della procedura. Ciò interferisce negativamente sul processo di sintonizzazione iniziale, andando a sostenere inconsciamente nel bambino la fantasia di non essere pienamente accettato, con grave danno sulla sua futura crescita.

Infine, per quanto riguarda i servizi, più in particolare la figura professionale del giudice incaricato ad accertare lo stato di abbandono, è fondamentale che lo stesso non si trovi in una posizione in cui venga psicologicamente sollecitato a dichiarare lo stato di adottabilità del minore, qualora si avvertano inevitabili miglioramenti del bambino presso la famiglia affidataria; l'effettiva esistenza dello stato di abbandono deve essere accertata senza che nessun interesse adottivo possa interferire o addurre ragioni perché esso sia dichiarato³⁵.

Durante il rischio giuridico, tuttavia, rimangono aperti i problemi del passaggio iniziale di informazioni tra servizi e la necessità di aggiornamento sui cambiamenti della situazione giuridica del bambino, la quale, data la sua importanza, necessiterebbe di essere conosciuta tempestivamente anche dagli operatori delle adozioni per poter modulare i relativi interventi di sostegno e accompagnamento al nucleo familiare collocatario³⁶.

La gestione delle informazioni relative alla situazione del minore diventa perciò un aspetto molto delicato: infatti, la "gestione del segreto" di alcune informazioni, di cosa sia opportuno per la coppia, la quale, ancora affidataria, sia messa a conoscenza, è estremamente delicata e può ledere il rapporto fiduciario tra la stessa e l'équipe. Si possono, accidentalmente, alimentare delle fantasie nella coppia circa la situazione del bambino e della famiglia d'origine che possono danneggiare l'instaurarsi del legame di attaccamento del minore al nuovo nucleo³⁷.

³⁵ Sordano, A., *op.cit* p. 121.

³⁶ Menon, I., Moro, A., Segatto, B., Strazzacappa, G., Vettorato, M., *op.cit.*, p. 228.

³⁷ *Ibidem*.

1.3.1 *Attesa e incertezza: i tratti caratterizzanti del rischio giuridico*

L'affidamento a rischio giuridico, per la sua connotazione di *situazione transitoriamente* aperta viene descritto come un percorso di durata variabile e indefinito, soprattutto in termini di tensione, ansia e incertezza per chi è costretto a fronteggiarlo.

L'indeterminatezza e la temporaneità, per l'appunto, sono i tratti principali che contraddistinguono questo particolare strumento di tutela minorile³⁸.

Nonostante la legge preveda dei tempi molto rapidi per questi procedimenti in realtà essi possono allungarsi in modo eccessivo: difatti, oltre ai tempi necessari per comprendere e valutare la reale portata dell'abbandono in situazioni familiari complesse ed in continua evoluzione, devono essere tenuti in considerazione anche i tempi necessari a percorrere tutti i gradi di giudizio dopo la prima decisione. Per tale motivo, si verifica un conflitto tra i tempi di crescita del bambino e i tempi degli interventi degli operatori dei servizi e della giustizia³⁹.

Prepararsi ad incontrare il figlio futuro è senza alcun dubbio differente dal vivere la contraddizione di un'esperienza di attaccamento accompagnata dall'angoscia di separazione; è proprio questa tipologia di paura, contraddistinta da timore e incertezza, a differenziare il rischio giuridico dall'adozione nazionale⁴⁰.

L'aspettativa della genitorialità, nelle situazioni di affidamento a rischio giuridico, viene caratterizzata appunto dall'incertezza; tale situazione, a giudizio della scienza psicologica, sollecita l'innalzarsi di difese che possono interferire negativamente sul riconoscimento interno della propria genitorialità e sul senso di appartenenza del minore al nuovo nucleo familiare⁴¹.

L'avvio di una procedura di adottabilità non implica l'istantanea interruzione degli incontri con la famiglia biologica del minore e ciò contribuisce a conferire alla situazione di affidamento preadottivo il carattere di "*casa in costruzione*", la quale, per un tempo non predicibile, non ha finestre e porte per isolarsi dal mondo esterno.

³⁸ Scivoletto, C., (2017), *op.cit.*, p. 153 ss.

³⁹ Ceccarelli, E., (2015). *Il diritto dei bambini di non perdere i loro affetti riconosciuti dalla legge*, in *MINORIGIUSTIZIA n. 4*, p. 16 ss.

⁴⁰ Sordano, A., *op.cit* p. 120.

⁴¹ *Ibidem*.

L'accompagnamento psicologico, in questa situazione, assume funzioni opposte rispetto all'attesa di un bambino in adozione; il suo obiettivo, infatti, sarà quello di contenere e consentire agli aspiranti genitori l'elaborazione delle difese depressive a fronte dell'angoscia di perdere il bambino e della loro interferenza nei processi di attaccamento⁴².

La letteratura ha evidenziato i principali problemi che tale forma di affidamento può determinare, soprattutto nell'ipotesi in cui non sia accertato un abbandono conclamato, proprio per le sue modalità, questa scelta potrebbe addirittura «creare l'abbandono, poiché il bambino si vive abbandonato dai genitori che possono andare a trovarlo, e che lui vede, saltuariamente, sia perché qualche volta può funzionare come deceleratore del procedimento di adottabilità, posto che, nella convinzione che il bambino si trovi bene con i genitori affidatari, si lascia maturare il tempo necessario per il distacco emotivo dai genitori biologici; sia perché precostituisce una situazione di relazione che i giudici dell'appello troveranno già consolidata e non più modificabile»⁴³.

Diversi Autori ritengono che, nel corso del procedimento giudiziario, il minore non debba trascorrere lunghi periodi in affidamento a rischio giuridico; tale scelta, a prescindere dai futuri sviluppi giuridici e dalla collocazione decisiva, comporterebbe al minore un grave danno per la sua crescita e il suo sviluppo⁴⁴.

Nonostante ciò, la scelta dell'affidamento a rischio giuridico si prefigura come uno strumento in grado di offrire una possibilità al minore di entrare a far parte di una famiglia, la quale potrà successivamente rivelarsi quella adottiva, evitandogli il passaggio attraverso una o più collocazioni in ambiti protetti⁴⁵ e assicurando allo stesso continuità su più versanti.

All'interno di una circolare del 2006 rivolta alle équipes adozioni della regione Veneto vengono individuate quattro ragioni per utilizzare questa forma di collocamento: ridurre i passaggi del bambino, evitare l'allontanamento da un

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Pazè P. C., (2007). *Dove va l'affido, l'affido a lungo termine e altre questioni*, in *MINORIGIUSTIZIA* n.2, p.222 ss.

⁴⁴ Giordano, M., Iavarone M., Rossi C., (2011). *A Babele non si parla di affido: costruzione e gestione dei progetti individualizzati di affidamento familiare di minori*. Milano: Franco Angeli.

⁴⁵ Malacrea, M., (2006). *Cause di abbandono: incurie, maltrattamenti e abusi*. Reperibile: http://www.regione.piemonte.gov.it/statico_piemonte_informa/piemonteinforma/wwwregionepie

ambiente che gli diventa familiare, evitare l'avvallo di situazioni di affidamento familiare, evitare l'elusione delle norme sull'adozione di bambini in tenera età affidati a coppie senza figli.

Al contempo però, il rischio giuridico è aperto a dei possibili inconvenienti, i quali vengono descritti da Paolo Vercellone nel modo che segue: «il giudice della procedura viene psicologicamente pressato a dichiarare lo stato di adottabilità quando si avvede degli inevitabili miglioramenti del bambino presso la famiglia affidataria e pensa che una sua decisione consentirà a questo bambino di proseguire ad essere felice assai più di quanto non sia presso i suoi genitori; inoltre, la famiglia affidataria che sia candidata ad un'eventuale successiva adozione tende inevitabilmente, anche in piena buona fede, a catturare per sé il bambino, a spegnere in lui ogni residuo attaccamento ai genitori naturali, a respingere questi. Il che è tutto il contrario di quanto dovrebbe essere il rapporto tra famiglia di origine e famiglia affidataria»⁴⁶.

Infine, nell'ipotesi in cui il minore dalla collocazione provvisoria prima della dichiarazione di adottabilità può trarre l'effettivo vantaggio di trovarsi subito a vivere in quella che sarà la sua famiglia definitiva, d'altra parte il perdurare degli incontri con la famiglia naturale ritarda l'elaborazione del lutto dell'abbandono e del distacco da essa; a sua volta per la coppia adottiva l'incertezza legata ai tempi di definizione dell'adottabilità e dell'esito della procedura è fonte di ansie che ostacolano una formazione corretta della nuova relazione genitoriale⁴⁷.

⁴⁶ Vercellone P., (1982). *Aspetti giuridici dell'affidamento familiare*, in *IL DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE* n.4, p. 1059 ss.

⁴⁷ Sordano, A., (2003). "Esiti dell'attesa nell'affidamento a rischio giuridico e funzioni del gruppo", in *MINORIGIUSTIZIA* n.3, p. 219 ss., specie pp. 121-122.

CAPITOLO II

IL PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ E LE CRITICITÀ COLLEGATE AL RISCHIO GIURIDICO

2.1 I casi in cui trova applicazione la collocazione a rischio giuridico

L'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono di un minore viene messo in atto dal Tribunale nell'evenienza in cui le carenze affettive e materiali del soggetto siano di una gravità tale da rendere lo stesso completamente privo di un ambiente familiare idoneo e funzionale ad una sana ed equilibrata crescita, nel caso in cui si osservino poche probabilità di recupero della capacità genitoriale, nell'ipotesi di genitori tossicodipendenti i quali hanno già iniziato e successivamente interrotto percorsi di disintossicazione o di genitori affetti da patologie psichiatriche gravi che hanno portato gli stessi ad un allontanamento dal bambino⁴⁸.

In base a quanto affermato dal 2° comma dell'art. 15 l. n. 184/1983, «la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta con sentenza in camera di consiglio dal Tribunale per i minorenni, dopo aver sentito: il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato, la famiglia affidataria, il tutore, ove esista, il minore che abbia compiuto i dodici anni ed anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento»⁴⁹.

La disposizione sopracitata fu modificata dall'art. 14 della l. n. 149/2001: da un

⁴⁸Italiano, C., (2017). Adozione a rischio giuridico. Reperibile: [file:///C:/Users/HP/Downloads/8_slide%20e%20relazione_Italiano_adozione_rischio_giuridico_ABBINAMENTO%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/8_slide%20e%20relazione_Italiano_adozione_rischio_giuridico_ABBINAMENTO%20(2).pdf)

⁴⁹Art. 15, comma 2, l. 4 maggio 1983 n. 184.

lato, in riferimento alla forma che deve avere il provvedimento dichiarativo dello stato di adottabilità di un minore, non si parla più di decreto motivato, ma di sentenza; dall'altro, viene introdotta, per i minori di anni dodici, la formula «in considerazione della sua capacità di discernimento»⁵⁰.

Prima della l. n. 149/2001 il giudice era solito procedere all'audizione del minore solo quando lo riteneva opportuno; tuttavia, l'eliminazione della nozione di opportunità ha implicato l'obbligo da parte del giudice di sentire il minore in tutti i casi in cui lo stesso abbia coscienza e capacità di intuire cosa stia accadendo⁵¹.

La Legge 54 dell'8 febbraio 2006 "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*", invece, ha messo in rilievo l'importanza dell'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano.

Mentre, con l'introduzione della Legge 219 del 10 dicembre 2012 "*Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*", l'ascolto del minore all'interno delle questioni e delle procedure giudiziarie che lo riguardano direttamente diventa un vero e proprio diritto tanto che l'inosservanza del giudice comporta l'effettiva nullità del procedimento.

La l. n. 54/2006 dispone che in tema di ascolto dei minori di anni dodici debba essere tenuta in considerazione la loro capacità di discernimento, intesa come la possibilità di manifestare con libertà, senza vincoli e/o condizioni esterne, idee ed opinioni proprie, e giungere a delle scelte in autonomia.

Tale concetto, ha fatto la sua comparsa attraverso l'art. 7 della l. n. 184/1983: «se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento»⁵².

La capacità di discernimento è strettamente correlata alle fasi di sviluppo della persona, il quale, com'è noto, si realizza gradualmente, per tale motivo, tale capacità dovrà essere considerata in riferimento alle singole fattispecie e secondo le specificità di ogni singolo caso.

⁵⁰Art. 14, legge 28 marzo 2001 n. 149.

⁵¹La Legge per Tutti, (2015) Stato di adottabilità: la sentenza e le impugnazioni. Edizioni Simone. Reperibile: https://www.laleggepertutti.it/102942_stato-di-adottabilita-la-sentenza-e-le-impugnazioni

⁵²Art. 7, legge 4 maggio 1983 n. 184.

L'obbligo che il provvedimento dichiarativo dello stato di adottabilità assuma la forma di sentenza è dovuto alla giurisdizionalizzazione stessa del procedimento; difatti, si rileva che, in merito alle parti processuali del rapporto, cioè i genitori o parenti, il minore, il tutore e il pubblico ministero, il giudice non debba limitarsi a sentirli, ma, invitare le stesse a precisare le loro argomentazioni⁵³.

La legge, perciò, prevede che il giudice compia degli accertamenti tramite l'audizione di determinati soggetti i quali, in virtù delle loro caratteristiche, sono considerati come qualificati a fornirgli tutti gli elementi necessari per una più appropriata decisione.

La finalità delle audizioni, infatti, secondo l'art. 15 l. n. 184/1983 è quella di consentire al giudice di acquisire tutti i dati necessari in considerazione della valutazione e la protezione della tutela dell'interesse del minore. Si ritiene che possano procedere all'ascolto: il pubblico ministero, il rappresentante della struttura in cui è collocato il minore, il tutore e infine il minore infradodicesimo che possiede capacità di discernimento⁵⁴.

A tal proposito, è congruo evidenziare con chiarezza quali siano i presupposti per dichiarare un minore in stato di adottabilità: ai sensi dell'art. 8 della l. n. 184/1983 sono «dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio»⁵⁵.

La condizione di mancanza di assistenza materiale sussiste quando vengono a mancare l'insieme delle prestazioni, che dovrebbero essere fornite direttamente dai genitori o dai parenti tenuti a provvedervi, che garantiscono al bambino il soddisfacimento delle sue esigenze alimentari, abitative, di abbigliamento, di igiene e gli altri mezzi necessari ad un normale sviluppo; mentre, la privazione di assistenza morale invece, si verifica nell'ipotesi in cui non vengano fornite al

⁵³La Legge per Tutti, (2015) Stato di adottabilità: la sentenza e le impugnazioni, *op. cit*

⁵⁴Ielasi, M.R., (2020). Il procedimento di adottabilità: fase decisoria e impugnazioni.

Reperibile: https://www.cammino.org/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1597158554-Lezione-Adottabilit-fase-decisoria-e-impugnazione.ppt

⁵⁵Art. 8 legge 4 maggio 1983 n. 184.

bambino l'insieme di cure affettive e educative in grado di assicurare lo sviluppo della sua personalità e un normale inserimento nella vita familiare e sociale⁵⁶.

Inoltre, l'accertamento della sussistenza della situazione di abbandono deve essere compiuto non unicamente in riferimento ai genitori, ma anche ai parenti entro il quarto grado⁵⁷.

L'istituto dell'adozione si pone in netto contrasto con il diritto, per il minore, a crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, la quale, come riporta l'art. 1 della l. n. 184/1983, è ritenuta l'ambiente più idoneo per lo sviluppo dello stesso.

Per tale motivo, la giurisprudenza ha chiarito: “ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono”⁵⁸.

È importante che il giudice, nel momento in cui si trova nella posizione di dover valutare l'effettiva sussistenza della situazione di abbandono, fondi il suo convincimento attuando un riscontro concreto che si basi su indagini ed approfondimenti relativi alla situazione presente, e soprattutto che tenga conto della positiva e naturale volontà di recupero, da parte dei genitori, del rapporto di genitorialità⁵⁹.

Difatti, durante l'accertamento dello stato di adottabilità del minore, il giudice dovrà prioritariamente esprimere una prognosi circa l'effettiva possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, definendo, insieme ad essi, un progetto basato in primo luogo sull'assunzione diretta della responsabilità genitoriale, ed in secondo luogo, sul raggiungimento di una genitorialità caratterizzata da cura, accudimento, sostegno e protezione nei confronti del minore.

⁵⁶Anfaa (Associazione Nazionale famiglie adottive e affidatarie), Lo stato di adottabilità: la dichiarazione. Reperibile: <https://www.anfaa.it/famiglia-come-diritto/adozione/adozione-nazionale/il-percorso/dichiarazione-di-adottabilita/>

⁵⁷Art. 8, comma 1, l. 4 maggio 1983 n. 184.

⁵⁸Cass., 26.3.2015, n. 6137; Cass., 14.4.2016, n. 7391; Cass., 14.6.2012, n. 9769; Cass., 26.1.2011, n. 1839.

⁵⁹Italiano, C., *op.cit.*, p. 7.

Nel caso in cui risultino insufficienze o malattie mentali, la capacità genitoriale dovrà essere accertata concretamente in riferimento a ciascuno dei genitori per verificare l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli in grado di ostacolare una crescita serena ed equilibrata dei figli, tenendo conto, inoltre, della buona volontà dei genitori al recupero del rapporto con gli stessi⁶⁰.

Abusi sul minore o maltrattamenti perpetrati in famiglia possono integrare una situazione di abbandono morale ai fini della valutazione di adottabilità, posto che in tal caso il minore venga colpito in maniera grave nella sua più profonda dimensione emotiva⁶¹.

In queste circostanze, in caso di disponibilità da parte dei parenti entro il quarto, sarà necessario valutare la loro capacità di prendersi cura del minore senza essere condizionati dai genitori⁶².

Nuovamente, l'art. 1 della l. n. 184/1983, ribadisce l'importanza del diritto del minore a vivere e crescere con la propria famiglia d'origine, ma solo fino a quando questo non comporti un'incidenza grave tale da ledere il suo sviluppo psicofisico. Vale a dire, "il diritto a vivere nella propria famiglia d'origine va incontro ad un limite, nello stesso interesse del minore, se si accerta la ricorrenza di una situazione di abbandono che legittimi la dichiarazione di adottabilità qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori o dei parenti, la vita da loro offerta al minore stesso sia inadeguata al suo normale sviluppo psicofisico, cosicché la rescissione del legame è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva"⁶³.

Il giudizio riguardante lo stato di adottabilità di un minore si basa su una valutazione di sufficienza o di insufficienza della famiglia d'origine dello stesso, la quale viene comparata con un modello generale e indeterminato di famiglia ritenuta "sufficiente".

L'ordinamento italiano, come molti paesi dell'Europa continentale, si attiene ad una regola di giudizio che nel *common law* prende il nome di *parental preference*

⁶⁰Cass., 14.4.2016, n. 7391.

⁶¹Cass., 2123/2010; Cass., 1397/2004.

⁶²Italiano, C., *op.cit.*, p. 8.

⁶³Cass., 20.1.2015, n. 881.

*doctrine*⁶⁴.

Il principio giuridico su cui si basa questa dottrina è quello secondo il quale l'affidamento di un minore dovrebbe essere normalmente concesso al genitore biologico (ritenuto idoneo) piuttosto che ad una terza persona.

Secondo tale disposizione, la coppia, se consona e in grado di prendersi cura dei propri figli, ha il diritto fondamentale alla loro custodia.

Questa regola, garantendo la priorità dell'affidamento ai genitori biologici su chiunque altro, persegue come obiettivo la protezione del legame tra minore e famiglia d'origine.

Nel caso in cui una terza parte desiderasse contestare questa regola, l'unico modo possibile sarà dimostrare che l'interesse superiore del bambino è incompatibile con tale scelta.

Al contrario, la regola che contraddistingue gran parte del diritto nordamericano è quella che abbraccia il concetto di *best interest of the child*, il quale si pone in netta contrapposizione con il *parental right* spettante al padre, che la tradizione del *common law* riteneva inviolabile.

Il *best interest of the child* è da sempre stato impiegato come un criterio decisionale da utilizzare nelle controversie, riguardanti l'allocazione di un minore, che intercorrono tra adulti; ad esempio, nell'ipotesi di conflitto tra coniugi divorziati o fra famiglie d'origine e famiglie d'accoglienza di un bambino⁶⁵.

L'interesse del minore ad una famiglia sostitutiva, nella forma dell'adozione, deve essere valutato con parametri oggettivi e con una certa intransigenza, in particolare facendo riferimento al valore delle relazioni consolidate tra il minore e i propri genitori o parenti.

Solo l'ipotesi in cui le relazioni risultino irrecuperabili in quanto dannose o insufficienti può far reputare sovrastato il diritto del minore a vivere nella propria famiglia; la ricerca di una famiglia sostitutiva, che completi e realizzi, concretamente, l'interesse superiore del minore, sarà possibile unicamente con questi presupposti⁶⁶.

⁶⁴Lenti, L., (2001). *Qualche riflessione sui modelli di affidamento e di adozione accolti dall'ordinamento italiano*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 4, p. 86 ss.

⁶⁵*Ibidem*

⁶⁶Avezzù, E., (2011). *L'interesse del minore nelle procedure di adozione nazionale ed*

A fronte di tali premesse, l'adozione viene considerata perciò come *extrema ratio*, l'ultimo provvedimento realizzabile per il compimento dell'interesse del minore, ragion per cui il suo presupposto iniziale dovrà essere valutato con una certa rigidità; l'obiettivo insito nella dichiarazione di adottabilità non è la sanzione di un comportamento pregiudizievole da parte dei genitori, bensì, il diritto del minore ad una famiglia.

Secondo questa logica, l'allontanamento del minore dalla propria famiglia non deve essere interpretato come un sanzionamento della stessa, ma come il diritto per il bambino a crescere e ad essere educato all'interno di un ambiente appropriato e confortevole per la sua crescita.

La *best interest of the child doctrine*, dunque, sia per quanto riguarda le adozioni, sia l'affidamento dei figli in seguito a separazioni conflittuali e divorzi permette ai giudici di differenziare ogni singola decisione; infatti, grazie all'utilizzo di tale strumento, vi è la possibilità per i giudici di valutare le singole circostanze legate al caso concreto.

Contrariamente, seguendo i principi che caratterizzano la *parental right doctrine*, la potestà genitoriale spetterebbe esclusivamente al padre e insieme ad essa, l'affidamento del minore; all'interno di questa dottrina invece, non vi è la possibilità di valutare le esigenze collegati ai singoli casi⁶⁷.

2.2 La durata del rischio giuridico e la possibilità di impugnazione nei procedimenti di adottabilità

È ormai chiaro e comprensibile perché, in alcune circostanze, il procedimento di adottabilità sia destinato a protrarsi nel tempo per periodi non definiti, essendo

internazionale, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 3, p. 192 ss.

⁶⁷Vannoni, G., (2017/2018). *Il principio dell'interesse del minore: una nozione "magica" nell'interpretazione della giurisprudenza*. [Dottorato di ricerca, Università degli di Milano-Bicocca].

Reperibile: https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/241057/348882/phd_unimib_810415.pdf

necessario verificare, attraverso l'indagine psicosociale delegata al Servizio Sociale, diversi aspetti, ovvero: se esistano davvero i presupposti per la declaratoria dello stato di adottabilità, se la condizione di carenza e/o mancanza di cure materiali ed affettive sia momentanea, se il percorso inerente il recupero della genitorialità possa concludersi positivamente o meno, se siano attuabili altre misure, anche di carattere assistenziale, se effettivamente non vi sia nessun parente entro il 4° grado disposto e in grado di accudire il minore, se la malattia psichica determini un'incapacità genitoriale grave, tale da pregiudicare la crescita del figlio⁶⁸.

A fronte di ciò, appare chiaro come un problema critico e comune a tutte le forme di affidamento, più nello specifico nell'ipotesi del rischio giuridico, sia relativo ai lunghi tempi di durata che i genitori affidatari, ma soprattutto il minore stesso, sono costretti ad affrontare.

Risulta quindi difficile determinare con precisione il tempo necessario per fronteggiare il rischio giuridico, in quanto strettamente dipendente dai tempi dei Tribunali e dalle notifiche che, laddove sia confermata l'assenza dei genitori o dei parenti aventi diritto, si prolungano considerevolmente.

Si parla di "rischio giuridico" in quanto vi è la possibilità di sospensione del rapporto di affido connesso al possibile esito dell'impugnazione del decreto di adottabilità in Corte d'Appello e in Corte di Cassazione da parte della famiglia d'origine o dai parenti entro il 4° grado⁶⁹.

I genitori affidatari, o collocatari a rischio giuridico, essendo gli stessi non contemplati dalla legge tra le parti legittimate ad avviare ricorsi contro la sentenza, non hanno nessun diritto di impugnazione.

Rispetto ai tempi di durata del rischio giuridico, il 4° comma dell'art. 8 l. n. 184/1983 prescrive che il procedimento di adottabilità «deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10»⁷⁰.

A fronte di tale premessa, dovrà, necessariamente, essere rispettato il principio del contraddittorio, il quale trova piena applicazione anche all'interno del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

⁶⁸Italiano, C., *op.cit.*, p. 8.

⁶⁹Italiano, C., *op.cit.*, p. 3.

⁷⁰Art. 8, comma 4, l. 4 maggio 1983 n. 184.

Il contraddittorio rappresenta un cardine fondamentale per la Costituzione Italiana, tanto da essere posto in stretto collegamento con l'attuazione del principio del giusto processo⁷¹.

Tale principio rappresenta una garanzia essenziale del diritto di difesa: nessun soggetto può subire le conseguenze di una decisione che lo riguarda principalmente senza aver avuto l'opportunità di prendere parte alla formazione del provvedimento giurisdizionale.

Perciò, oltre a rendere “giusto” il processo, il contraddittorio aumenta la probabilità che, al termine, il giudice pervenga ad una decisione più corretta⁷².

Sotto questo aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “con riferimento alle relazioni degli istituti e operatori specializzati di aggiornamento all'autorità giudiziaria delle condizioni psicofisiche del minore, allegare agli atti del processo, il contraddittorio consiste nella facoltà di tutte le parti di esaminarle, di estrarne copia e svolgere deduzioni o richieste di approfondimenti, ovvero accertamenti ulteriori, riguardando il disposto dell'art. 10, 2° comma, della l. n. 184/1983, che prevede il diritto delle parti di partecipare a tutti gli atti istruttori, solo gli accertamenti disposti dal giudice nel corso del processo”⁷³.

Deve, pertanto, essere garantita alle parti, cioè i difensori dei genitori e del minore, la possibilità di visionare in Tribunale e non unicamente presso i Servizi, le loro relazioni di aggiornamento e la possibilità di svolgere controdeduzioni e/o richieste di chiarimenti⁷⁴.

La sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità deve essere notificata, per esteso a tali figure professionali: il pubblico ministero, i genitori o i parenti che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, il tutore e il curatore speciale, ove presenti; gli stessi, inoltre, hanno il diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini previsti dall'art. 17 l. n. 184/1983 il quale sostiene che le parti legittimate «possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte d'Appello»⁷⁵.

⁷¹Art 111 Cost.

⁷²Micela, F., (2011). *Interesse del minore e principio del contraddittorio*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 3, p. 145 ss.

⁷³Cass., 24.11.2015, n. 23976.

⁷⁴Italiano, C., *op.cit.*, p. 9.

⁷⁵Art. 17, legge 4 maggio 1983 n. 184.

Inoltre, l'ultimo comma dell'art. 15 della l. n. 184/1983 sottolinea il fatto che i soggetti legittimati all'impugnazione non corrispondono a tutti coloro i quali deve essere notificata la sentenza. Il 2° comma dell'art. 10 reputa parti del giudizio i genitori e i parenti che abbiano conservato e mantenuto un rapporto rilevante con il minore⁷⁶.

La Cassazione, infatti, rivoluzionando un principio da essa stessa formulato, sostiene che i genitori, anche nell'ipotesi di decadenza della loro responsabilità genitoriale, sono ugualmente autorizzati a proporre impugnazione avverso la sentenza che dichiara lo stato di adottabilità del figlio; il genitore, perciò, mantiene comunque il diritto-dovere di esprimere delle valutazioni in riferimento a ciò che può essere più opportuno per il minore. L'impedimento di questo diritto-dovere di espressione, quindi, secondo la Cassazione, risulterebbe in contrasto con l'attuale impianto legislativo e precluderebbe la possibilità di valutare a pieno quale sia il reale interesse del minore⁷⁷.

Trattandosi di un procedimento che riguarda i minori, il giudice è sempre tenuto a procedere alla loro audizione, in quanto attraverso essa sarà possibile acquisirne direttamente o indirettamente il pensiero e la volontà; se il minore non possiede ancora la capacità di discernimento, sarà la figura del tutore a riportare al Tribunale quanto manifestato dallo stesso riguardo il procedimento che lo coinvolge personalmente⁷⁸.

L'ascolto del minore identifica uno spazio, nel quale lo stesso, se capace di discernimento, ha la possibilità di esprimere liberamente e senza alcuna pressione esterna, opinioni e desideri sulla vicenda in cui è coinvolto.

Per tale ragione, l'ascolto è considerato una modalità attraverso cui viene attuato il principio del contraddittorio.

A tal proposito, in riferimento alle audizioni, oltre al minore, l'art. 15 l. n. 184/1983 afferma che i soggetti su cui il giudice deve compiere degli accertamenti sono il pubblico ministero, il rappresentante della struttura dove il minore è collocato e il tutore.

⁷⁶La Legge per Tutti, (2015) Stato di adottabilità: la sentenza e le impugnazioni. Edizioni Simone, *op.cit.*,

⁷⁷*Ibidem.*

⁷⁸Ielasi, M.R., *op.cit.*, p. 14.

Oltre al rappresentante della struttura, si ritiene che possa procedere all'ascolto anche un operatore della stessa che abbia avuto in carico la responsabilità del minore⁷⁹.

L'audizione dei parenti fino al quarto grado si effettua, ai sensi dell'art. 12 l. n. 184/1983, solamente se intercorra, tra gli stesso e il minore, un rapporto duraturo e significativo⁸⁰; la mancata audizione degli stessi non comporta alcuna lesione del diritto del contraddittorio.

Inoltre, a pena di nullità del procedimento, il giudice ha l'obbligo di disporre l'audizione degli affidatari, riconoscendo a tali soggetti l'opportunità di elaborare delle memorie scritte nell'interesse del minore; per memorie, si intendono delle comunicazioni scritte che costituiscono parte degli atti del procedimento, le quali potranno quindi essere visionate dalle altre parti (curatore e/o tutore del minore, legale dei genitori d'origine, pubblico ministero).

Dunque, in caso di esito positivo dell'adozione a rischio giuridico, una volta giunti al termine previsto per proporre ricorso o confermata la sentenza che ha disposto l'adottabilità, nei gradi di giudizio successivi ha inizio il periodo di 12 mesi di affido preadottivo; al termine di tale periodo, l'adozione dovrà divenire definitiva.

Se viene accolto, in fase di impugnazione, il ricorso da parte del nucleo familiare d'origine, il minore deve lasciare la famiglia affidataria e fare ritorno nella propria famiglia naturale.

In seguito alle disposizioni processuali apportate dalla l. 173/2015 e dal comma 5-*bis* dell'art. 4 della legge n. 184 del 1983, viene garantita la tutela dell'interesse del diritto del minore a mantenere la continuità affettiva nei confronti dei genitori affidatari; difatti, è custodita, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni maturate durante il periodo di affidamento familiare⁸¹.

⁷⁹Ielasi, M.R., *op.cit.*, p. 12.

⁸⁰Cass. 20.08 2014, n. 18059

⁸¹Della Bella, F., (2016). Adozione a rischio giuridico. Le problematiche del rischio giuridico nell'adozione nazionale. Reperibile: <http://www.professionistilegali.it/adozione/adozione-rischio-giuridico/>

2.3 La posizione e le facoltà degli affidatari nei procedimenti giudiziari

La custodia del legame naturale, quale oggetto di tutela, tra figlio e genitori biologici, e il diritto ad essere allevato e a vivere nell'ambito della propria famiglia, comporta che i criteri relativi alla valutazione sullo stato di adottabilità vengano definiti con estremo rigore e precisione.

La coppia affidataria che accetta una collocazione a rischio giuridico di un minore, non è titolare di un proprio diritto in conflitto con l'oggetto di tale giudizio, ma di un mero interesse a non vedere pregiudicata la sua aspettativa all'adozione⁸²; quest'ultima, infatti, non è legittimata a proporre impugnazione, la cui titolarità, come ribadito dall'art. 17 della l. n. 184/1983, compete al pubblico ministero, ai soggetti che compongono il nucleo familiare del minore ed a quelli che provvedono istituzionalmente alla cura dei suoi interessi, quali il tutore ed il curatore, portatori di una posizione processuale autonoma⁸³.

Tuttavia, gli affidatari, in quanto titolari di poteri e diritti para genitoriali nei confronti del minore, hanno il diritto ad essere considerati come parti essenziali nei procedimenti giudiziari relativi al minore affidato⁸⁴; l'art. 2 della l. n. 173/2015 afferma infatti il mancato ascolto degli affidatari rende nullo il giudizio conclusivo e il 1° comma dell'art. 5 della l. n. 149/2001 dispone che «l'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativa al minore affidato»⁸⁵.

Il tribunale, al fine di pervenire a delle scelte più corrette e imparziali, ha quindi l'obbligo di ascoltare gli affidatari; tale ascolto, non assume il carattere di testimonianza, ma è diretto ad acquisire informazioni da chi più direttamente conosce la condizione del bambino e a far partecipare ai procedimenti, attraverso le loro opinioni e proposte, le persone che sono titolari di diritti e doveri verso il minore⁸⁶.

L'audizione dei genitori affidatari riveste un ruolo molto importante a fronte del

⁸²Cass., 21.05.2014 n. 11221

⁸³Cass., 5.3.2015, n. 11221.

⁸⁴Pazè, P., (2007). *Dove va l'affido, l'affido a lungo termine e altre questioni*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 2, p. 222 ss

⁸⁵Art. 5, legge 28 marzo 2001 n. 149.

⁸⁶Pazè, P., *op.cit.* p. 231.

giudizio relativo lo stato di adottabilità, in quanto persegue come fine ultimo fornire all’Autorità Giudiziaria una conoscenza globale circa la condizione del minore; solo attraverso essa, l’Autorità Giudiziaria potrà fondare le sue decisioni su una base di conoscenza più estesa e completa.

La funzione che rivestono i genitori affidatari è molto importante in quanto facilita la costruzione dell’ambiente relazionale e sociale del minore; durante il periodo precedente al completamento dell’adozione, la coppia avrà il dovere e la responsabilità di garantire al bambino non solo mantenimento, educazione e istruzione ma anche di stabilire e mantenere con lui delle “relazioni” caratterizzate da affetti, le quali, vengono riconosciute dal legislatore come risorse vitali, di cui necessariamente il bambino ha bisogno⁸⁷.

Nel corso del procedimento di adottabilità, nell’ipotesi di adozione a rischio giuridico, i genitori affidatari non intrattengono alcuna relazione con la famiglia biologica del minore, è insolito, infatti, che i genitori e gli affidatari si conoscano e collaborino tra di loro⁸⁸.

In riferimento a ciò, diversi tribunali per i minorenni impongono delle prescrizioni molto precise affinché le due famiglie non abbiano contatti, ciò per conseguire, successivamente un’adozione “chiusa” e non “aperta”: a questo scopo essi prevedono delle particolari modalità di visita dei genitori o dei nonni al bambino nei cosiddetti *luoghi neutri* e con la presenza di un operatore⁸⁹.

2.4 Lo status giuridico del minore nell’affidamento a rischio giuridico e il ruolo del Tutore e del Curatore speciale

Durante l’adozione a rischio giuridico, vi è la costante possibilità che il minore debba fare rientro presso la famiglia d’origine durante il periodo di collocamento provvisorio, ovvero quando il bambino sia già stato assegnato alla famiglia adottiva,

⁸⁷Pazè, P., *op.cit.* p. 230.

⁸⁸Della Bella, F., *op.cit.*,

⁸⁹Pazè, P., *op.cit.*, p. 226.

ma non sia ancora stato pronunciato il decreto di affidamento preadottivo⁹⁰.

Per tale motivo, i tribunali richiedono alle coppie che vengono abbinate ad un minore che versino in tale situazione consapevole, e soprattutto una buona capacità di far fronte a situazioni incerte, che possono mutare velocemente ma allo stesso tempo prolungarsi per periodi non definiti.

Il tribunale ha inoltre il dovere di informare esattamente gli affidatari sulla situazione personale e familiare del bambino e sulla sua storia pregressa al fine di venire a conoscenza degli elementi utili per comprendere le sue difficoltà, le sue richieste e le reazioni al nuovo ambiente, tutto ciò al fine di favorire l'insorgere di una conoscenza più limpida e trasparente.

Oltre a ciò, è importante che i genitori affidatari siano a conoscenza anche della situazione giuridica del minore e sul relativo stato del procedimento (possibili ricorsi e loro esiti, tempo, azioni di competenza del tutore e del curatore speciale del bambino, ecc...).

Con il rischio giuridico viene pronunciata la sospensione o la decadenza della responsabilità genitoriale, se è in corso un procedimento relativo la dichiarazione dello stato di adottabilità, viene incaricato un Tutore, che rivestirà la funzione di legale rappresentante del minore.

Lo prescrive in via generale, all'art. 30, la Costituzione: «nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti».

Il Tribunale per i Minorenni, se viene accertato lo stato di abbandono di un minore, in ottemperanza dell'art. 8. 1. 184/1983, provvederà a nominare un Tutore per il bambino al quale i genitori affidatari dovranno riferirsi per l'assolvimento delle tipologie di atti previsti dalla legge⁹¹. La tutela a favore dei minori di età viene aperta in diverse circostanze, tra cui l'ipotesi di dichiarazione dello stato di adottabilità. Solitamente, viene conferita ai componenti della famiglia d'origine del minore, non sempre però questa opzione si rileva possibile, e in questi casi risulta quindi

⁹⁰Serpico, A.M., (2012). Il rischio giuridico. Reperibile: <https://www.genitorisidiventa.org/notiziario/il-rischio-giuridico#:~:text=25%20comma%201%20della%20legge,il%20Tribunale%20decide%20sull'adozione.&text=Il%20rischio%20giuridico%20permane%20per,quali%20l'adozione%20diventa%20definitiva>.

⁹¹Della Bella, F., *op.cit.*,

necessario ricorrere ad una risorsa esterna⁹², il tutore.

Le funzioni che competono alla figura del tutore, secondo quanto disposto dal Codice civile, si configurano nella cura della persona, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni⁹³.

Con il passare degli anni, l'equilibrio creatosi tra queste funzioni è cambiato e il tutore si è visto improvvisamente sempre più coinvolto dal minore come soggetto portatore di diritti, anziché dalla gestione del suo patrimonio⁹⁴.

È importante tenere a mente, però, che non sempre il tutore nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto ad entrare in rapporto diretto con il minore, sarà necessario valutare con estrema attenzione e tenere in considerazione diversi aspetti, tra cui l'età, il suo vissuto e il momento particolare che sta attraversando, le sue caratteristiche personali e sociali, ecc⁹⁵.

Il tutore dovrà quindi acquisire consapevolezza in merito a quanto sia disposto realmente ad esporsi ed a investire in una relazione diretta con il minore, la quale dovrà poi essere basata sulla fiducia e sulla collaborazione reciproca; soltanto con questi presupposti la relazione tra i due potrà configurarsi per il minore come una reale risorsa⁹⁶.

La funzione di cura coinvolge il tutore prevalentemente negli aspetti educativi e di protezione del minore, trattandosi di una funzione condivisa con altri soggetti, le responsabilità a ciascuno richieste si articoleranno in una vera e propria rete di tutela.

Tuttavia, l'accudimento diretto del minore non spetta al tutore, lo stesso ha comunque il compito di assicurarsi che la persona che detiene l'onere del suo mantenimento vi provveda regolarmente e che le richieste espresse dal minore siano costantemente ascoltate e tenute in considerazione.

⁹²Regione del Veneto, Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, Assessorato alle politiche sociali volontariato e non profit, Osservatorio regionale nuove generazioni e famiglia, (2009). Orientamenti per i tutori legali dei minori di età. Funzioni, responsabilità e nuove prassi. Reperibile: http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it/gestione/documenti/doc/Orientamenti_tutorivolontari_2009.pdf

⁹³Regione del Veneto, Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, Assessorato alle politiche sociali volontariato e non profit, Osservatorio regionale nuove generazioni e famiglia, *op.cit.*, p. 39.

⁹⁴*Ibidem.*

⁹⁵Regione del Veneto, Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, Assessorato alle politiche sociali volontariato e non profit, Osservatorio regionale nuove generazioni e famiglia, *op.cit.*, p. 55.

⁹⁶*Ibidem.*

Inoltre, dovrà tenere monitorato nel tempo il progetto costituito per il minore, il suo andamento e soprattutto la rispondenza agli interessi.

Il tutore, ricoprendo il ruolo di legale rappresentante del minore, ha la facoltà di compiere tutti gli atti civili inerenti ai diritti e gli interessi del minore, tra cui quelli di natura personale⁹⁷.

Nell'eventualità in cui il minore sia parte offesa come vittima di un reato, il tutore ha il diritto di presentare querela, ovvero di promuovere un'azione penale; la 'querela' consiste in una «dichiarazione di volontà con cui la persona offesa da un delitto richiede all'autorità giudiziaria di procedere contro chi ha commesso il fatto, perciò sostanziandosi in una condizione di procedibilità, dalla quale la legge fa dipendere la perseguibilità di determinati fatti criminosi»⁹⁸.

Analogamente, è di competenza del tutore, anche la gestione relativa l'amministrazione dell'eventuale patrimonio del minore, il quale può comprendere sia beni mobili che immobili, depositi di denaro, entrate come pensioni, prestazioni assistenziali, assegni di mantenimento, l'assegno alimentare di ascendenti o fratelli, potenziali salari o borse di studio conseguiti⁹⁹.

Rientrano nell'amministrazione del tutore i beni trasferiti al minore per testamento o donazione dopo l'inizio della tutela, salvo l'ipotesi in cui il donante o il testatore non abbia nominato un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati¹⁰⁰.

Per l'esercizio della sua funzione, il tutore ha il potere di compiere attività di ordinaria amministrazione, le quali sono rivolte principalmente alla conservazione e al mantenimento del patrimonio; per tutti questi atti il tutore non dovrà chiedere alcun consenso e potrà quindi compierli liberamente.

L'espletamento degli atti di straordinaria amministrazione comporta, diversamente, la modifica dell'essenza economica o giuridica del patrimonio ed è fondamentale l'autorizzazione da parte del tribunale o del giudice tutelare¹⁰¹.

⁹⁷Regione del Veneto, Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, Assessorato alle politiche sociali volontariato e non profit, Osservatorio regionale nuove generazioni e famiglia, *op. cit.*, pp. 40-42.

⁹⁸Querela. In *Dizionario giuridico-Brocardi.it*.

Reperibile: <https://www.brocardi.it/dizionario/4449.html>

⁹⁹Regione del Veneto, Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, Assessorato alle politiche sociali volontariato e non profit, Osservatorio regionale nuove generazioni e famiglia, *op.cit.*, p. 43.

¹⁰⁰Art 356 cod. civ.

¹⁰¹Regione del Veneto, Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, Assessorato alle politiche sociali

La presenza del curatore speciale dei minori, invece, si rivela necessaria quando i genitori si trovano momentaneamente inadatti a salvaguardare la condizione del figlio all'interno di un processo in cui vengono dibattuti i suoi diritti e nell'ipotesi in cui si verifichi un conflitto di interessi tra il minore e i genitori, o gli esercenti la potestà.

Nell'ipotesi in cui il curatore rivesta anche il ruolo di avvocato, lo stesso, potrà sostituirsi in giudizio personalmente, ricoprendo entrambi le vesti.

Per la valutazione dell'interesse del suo rappresentato, al curatore, oltre alle competenze giuridiche richieste per lo svolgimento della professione, sono richieste anche delle particolari competenze psicologiche; il lavoro che lo stesso si trova a dover esercitare, richiede, per la sua delicatezza e particolarità, una buona capacità di lettura delle condizioni familiari, sociali e psicologiche, attraverso l'utilizzo di strumenti che eccedono i meri saperi giuridici.

Tale figura professionale è entrata a pieno titolo nei procedimenti dinanzi l'autorità Giudiziaria a seguito di alcune innovazioni normative riguardanti la rappresentanza processuale del minore¹⁰².

In primo luogo, la modifica della Costituzione, che, attraverso la Legge 2 del 23 novembre 1999 "*Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione*" ha introdotto delle regole a garanzia del giusto processo¹⁰³.

In secondo luogo, la l. n. 149/2001, che ha modificato la l. n. 184/1983 sull'affidamento e l'adozione di minori, ha previsto, l'introduzione dell'obbligo di nomina di un difensore al minore nel procedimento minorile per accertarne lo stato di abbandono morale e materiale¹⁰⁴.

Infine, la Legge 77 del 20 marzo 2003 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996*" prevede la nomina del curatore qualora il giudice rilevi la presenza di un conflitto di interessi tra la persona minore di età e i suoi genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale nominati in loro vece¹⁰⁵.

volontariato e non profit, Osservatorio regionale nuove generazioni e famiglia, *op.cit.*, p. 44.

¹⁰²Grazioli, M., Menicucci, G., (2012). Rappresentanza del minore: tutore e curatore.

Reperibile: https://www.oas Lazio.it/doc/curatore_speciale_Grazioli_Menicucci.pdf

¹⁰³Grazioli, M., Menicucci, G., *op.cit.* p. 135.

¹⁰⁴*Ibidem.*

¹⁰⁵*Ibidem.*

Inoltre, il principio dell'assistenza legale del minore è sancito anche a livello internazionale dalle Convenzioni Internazionali di New York del 1989 e di Strasburgo del 1996.

Tali convenzioni dispongono che il minore deve essere considerato un soggetto attivo portatore di diritti propri e istanze personali, a cui deve essere dato valore.

I compiti principali e le funzioni richieste al curatore speciale sono elencati all'interno dell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo e si delineano nelle seguenti azioni: «fornire al minore ogni informazione pertinente, le spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che la sua opinione comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante; rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria»¹⁰⁶.

Dunque, alla presenza di un minore che possiede capacità di discernimento il curatore avrà il dovere di incontrarlo e fornire lui tutte le informazioni necessarie utili a comprendere il procedimento che lo riguarda, specificando le possibili ripercussioni del procedimento in atto¹⁰⁷.

Il mandato del curatore è guidato esclusivamente dall'intento di perseguire il superiore interesse del minore.

Il curatore non si sostituisce *tout court* al minore, ma si sostituisce alla coscienza dello stesso, valutando le ragioni del potenziale pregiudizio da lui subito, e chiedendo all'autorità competente i provvedimenti più adeguati a tutelare i suoi diritti¹⁰⁸.

¹⁰⁶Grazioli, M., Menicucci, G., *op.cit.* p. 136.

¹⁰⁷*Ibidem.*

¹⁰⁸*Ibidem.*

CAPITOLO III

L'INTRODUZIONE DELLA LEGGE 173/2015 E IL SOSTEGNO ALLA COPPIA CHE ACCOGLIE UN BAMBINO CON LA MODALITÀ DEL RISCHIO GIURIDICO

3.1 Il diritto alla continuità degli affetti

Tutelare il superiore interesse del minore, significa, secondo quanto sancito dalla Convenzione dei diritti dell'infanzia dell'Onu, assicurare allo stesso protezione e le cure necessarie al fine di favorire uno sviluppo equilibrato delle sue potenzialità mentali e fisiche; è in tale contesto che deve essere considerato il diritto del minore alla continuità degli affetti che sono stati coltivati durante la sua crescita.

A tal proposito, la procedura per garantire la tutela della continuità degli affetti deve sempre essere pianificata e definita all'interno del progetto di affido, coinvolgendo tutti i soggetti interessati come i genitori o i parenti del minore, la coppia affidataria e/o la potenziale futura famiglia¹⁰⁹.

La continuità degli affetti equivale al diritto, per il minore, di vedere tutelate le relazioni consolidate prima del periodo di affidamento, sia nei confronti del suo nucleo familiare d'origine, sia verso altre figure per lui di riferimento.

La tutela prevede la predisposizione di opportuni interventi volti a semplificare e supportare le relazioni già esistenti, prestando particolare attenzione all'ingresso del minore presso la famiglia affidataria; quest'ultimo dovrà avvenire in maniera graduale ed essere effettuato rispettando i tempi e le necessità del minore¹¹⁰.

L'affidamento familiare, si prefigura, di per sé, come un momento importante e

¹⁰⁹ Tavolo Nazionale Affido, (2015). *I legami familiari che continuano: affido familiare e oltre*, in *MINORIGIUSTIA* n. 2, p. 153 ss.

¹¹⁰ Tavolo Nazionale Affido, (2015), *op.cit.*, p. 154.

delicato per la vita di un minore e per tale motivo deve essere affrontato gradualmente e con particolare attenzione. Risulta quindi fondamentale, aiutare il minore a non vedere spezzati i rapporti da lui consolidati e soprattutto evitargli nuove fratture e abbandoni, tutelando e garantendo il più possibile la continuità dei legami affettivi.

È importante tenere a mente, poi, che la tutela della continuità affettiva deve essere assicurata in ciascun passaggio e nei confronti di ciascun soggetto del percorso di affido.

Affrontare il tema della continuità affettiva, significa necessariamente fare riferimento a tutte quelle situazioni di affido familiare in cui la durata si prolunga per un tempo molto lungo e non definito, e nel corso del quale il minore ha stabilito dei legami significativi, che, ipoteticamente, dovrà vedere recisi a causa di un possibile rientro in famiglia¹¹¹; ci si riferisce, dunque, «a quelle situazioni di affidamento di grande complessità, come il cosiddetto affidamento “a rischio giuridico”, che illustreremo tra poco, che connota una genitorialità sociale davvero incerta»¹¹².

Tale strumento, rivela una genitorialità che, per propria natura, è costituita in un orizzonte temporale incerto e si pone a confronto con legami familiari mutabili e indefiniti¹¹³.

Per tale motivo, ponendo il focus dell'attenzione sulla dimensione del rischio giuridico, e tenendo in considerazione le nuove disposizioni normative introdotte dalla l. n. 173/2015, sarà possibile analizzare la questione relativa all'incertezza, la quale, è strettamente connaturata alla dimensione del rischio, al fine di cogliere quali siano le rappresentazioni dei vari attori, in particolare quella dei “genitori a rischio”, inerenti i temi della continuità affettiva e la condivisione dei legami con altri soggetti riconosciuti dal diritto¹¹⁴.

A seguito delle innovazioni introdotte dalla l. n. 173/2015 “*sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare*”, il tema

¹¹¹ Micheli, M., Soavi, G., (2015). *La conservazione dei legami*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 4, p. 35 ss.

¹¹² Favretto, A.R., Scivoletto, C., (2020). *Genitorialità sociale affidataria e continuità dei legami affettivi*, in *SOCIOLOGIA DEL DIRITTO* n. 1, p. 131 ss.

¹¹³ Favretto, A.R., Scivoletto, C., (2020), *op.cit.*, p. 134.

¹¹⁴ Favretto, A.R., Scivoletto, C., (2020), *op.cit.*, pp 135-136.

inerente alla centralità dei legami affettivi è stato giuridicamente istituzionalizzato; tale norma, infatti, si pone come fine ultimo la salvaguardia del diritto del minore alla continuità affettiva e individua nel superiore interesse dello stesso la rilevanza dei legami affettivi non biologici¹¹⁵.

Attraverso questa legge, per la prima volta, è stata riconosciuta in via legislativa, la tutela delle relazioni socio-affettive consolidate dal bambino mentre si trovava in una situazione di affido familiare.

L'origine di tale riforma può essere ricondotta alla condanna nei confronti dell'Italia a seguito della sentenza Cedu del 27 aprile 2010 in cui «un tribunale per i minorenni aveva disposto l'adozione piena di una bambina da parte di una coppia valutata idonea senza prima esaminare e respingere motivatamente la domanda di adozione in casi particolari di coloro cui la piccola era rimasta affidata dall'età di un mese a quella di un anno e otto mesi»¹¹⁶.

La Corte, attraverso suddetta pronuncia e in base a quanto disposto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ha messo in rilievo l'importanza dei rapporti familiari di fatto, considerando gli stessi degni di tutela, sostenendo inoltre che il diritto degli affidatari e della bambina al mantenimento della relazione tra loro instaurata fosse stato violato, definendo “increscioso” il fatto che il tribunale non abbia tenuto in considerazione e valutato con precisione la domanda degli affidatari prima di scegliere un'altra coppia per l'adozione.

La Corte Europea, in questa vicenda processuale, ha tenuto in considerazione unicamente la posizione degli adulti, ai quali, successivamente è stato riconosciuto un risarcimento del danno; nei giudizi dinanzi ai giudici di Strasburgo, infatti, i bambini non sono mai contemplati come parti e non possiedono una rappresentanza autonoma in contrapposizione a quanto sancito dalla Convenzione di Strasburgo del 1996.

Inoltre, tale pronuncia riconosce e contiene, oltre al fondamentale diritto del minore a non vedere violati infondatamente i legami affettivi e familiari esistenti con coloro che lo hanno cresciuto, un richiamo nei confronti dei giudici minorili a non ricorrere immediatamente alla soluzione adottiva, senza prima valutare con estrema

¹¹⁵ Micheli, M., Soavi, G., (2015), *op.cit.*, p. 40.

¹¹⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, 27 aprile 2010, “Moretti e Benedetti c. Italia”, in *MINORIGIUSTIZIA*, 2010, n. 3, p. 253, con introduzione di P. Morozzo della Rocca.

accuratezza se essa sia la scelta più appropriata per le esigenze di vita del bambino in quel particolare momento¹¹⁷.

3.2 La Legge 173/2015: un confronto tra il diritto previgente e successivo alla sua entrata in vigore

Malgrado nel nostro ordinamento gli istituti giuridici dell'affidamento familiare e dell'adozione siano tenuti separati, a seguito di un approfondimento della loro disciplina, nemmeno prima delle novità apportate dalla l. n. 173/2015, non vi erano impedimenti normativi circa la possibilità per gli affidatari di adottare il minore a loro affidato.

Infatti, in alcuni tribunali per i minorenni, anche nel periodo precedente all'entrata in vigore della legge, questa opzione non veniva negata, e diversi giudici minorili hanno dichiarato di aver già conosciuto e sperimentato nella loro pratica situazioni in cui l'affidamento familiare sia mutato successivamente in adozione¹¹⁸.

Non di rado, inoltre, veniva applicato l'istituto dell'adozione in casi particolari per constatata impossibilità di affidamento preadottivo¹¹⁹, al fine di accogliere e approvare ai genitori affidatari le relative domande di adozione dei minori affidati. La tendenza relativa l'assidua applicazione dell'istituto dell'adozione in casi particolari è stata confermata a seguito di un'indagine pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (la Quarta Relazione sullo stato di attuazione della Legge 149/2001), grazie alla collaborazione dei rappresentanti della Conferenza unificata e degli esperti del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

Alla luce di quanto emerso dai risultati dei questionari sottoposti ai tribunali per i minorenni che hanno deciso di partecipare a tale studio (biennio 2014-2015), è

¹¹⁷ Ceccarelli, E., (2015). *Il diritto dei bambini a non perdere i loro affetti riconosciuto dalla legge*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 4, p. 16 ss.

¹¹⁸ Mantione, M., (2018). *L'adozione da parte degli affidatari dopo la legge n. 173/2015*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 4, p. 90 ss.

¹¹⁹ Art. 44, lett d, legge 4 maggio 1983 n 184.

emerso che già prima della l. n. 173/32015, nell'ipotesi di declaratoria di adottabilità di un minore in affidamento familiare, l'eventuale domanda di disponibilità all'adozione presentata dagli affidatari, veniva già presa in considerazione¹²⁰.

Nonostante ciò, il panorama nazionale riguardante la tutela della continuità affettiva dei minori posti in affidamento familiare era tutt'altro che omogeneo e con questo le relative prassi¹²¹.

Il rifiuto, in alcune circostanze, delle domande di adozione promosse dagli affidatari, era basato sul proposito di evitare il rischio di fusione tra i due istituti, e principalmente su una lettura dell'interesse del minore inteso in termini di stabilità emotiva e unica appartenenza, quindi su una rappresentazione dell'adozione come seconda nascita.

Sotto tale luce, ha trovato fondamento la prassi relativa la decantazione affettiva, la quale prevedeva che una volta in cui il minore affidato veniva dichiarato adottabile doveva essere trasferito all'interno di una comunità per potersi così "ripulire dagli affetti". In vista del suo futuro passaggio nella famiglia adottiva e per il successo dell'adozione, sarebbe auspicabile che il minore non abbia o non mantenga dei precedenti legami¹²².

A tal proposito è intervenuta la Legge 173/2015, che ha recepito espressamente le prassi già attuate da taluni tribunali, considerando le stesse positive in vista della tutela della vita relazionale del minore posto in affidamento familiare¹²³.

Inoltre, un impulso decisivo che ha portato alla modifica della l. n. 184/1983 è venuto dalla giurisprudenza Cedu (Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), la quale, continuamente incitata dai genitori o dagli affidatari, è sopraggiunta a continue pronunce di condanna, ritenendo violato e conseguentemente non rispettato il principio della continuità affettiva e delle relazioni familiari¹²⁴.

¹²⁰ Quarta relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001, (2018). Reperibile: https://www.minori.gov.it/sites/default/files/ORS_41_Relazione_149_2001_%20prima_parte.pdf

¹²¹ Mantione, M., (2018), *op.cit.*, p. 91.

¹²² Pazè, P.C., (2007). *Dove va l'affido, l'affido a lungo termine e altre questioni*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 2, p. 222 ss.

¹²³ Mantione, M., (2018), *op.cit.*, p. 92.

¹²⁴ Montaruli, V., (2016). *Il diritto alla continuità affettiva. Verso il tramonto del mito dell'adozione come seconda nascita*, in *QUESTIONE GIUSTIZIA*. Reperibile:

La l. n. 173/2015 è composta da 4 articoli che modificano in parte alcune previsioni della l. n. 184/1983, già novellata dalla l. n. 149/2001 e il suo focus è incentrato sul diritto dei minori in affidamento familiare alla continuità affettiva.

Il primo articolo integra nuovi commi all'art. 4 l. n. 183/1983, nello specifico tre nuovi commi: il 5-bis, 5-ter, 5-quater.

In particolare, il comma 5-bis, prevede che «qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria»¹²⁵.

È necessario, che il minore affidato sia stato dichiarato adottabile durante un prolungato periodo di affidamento, il termine “durante” vuole sottolineare come non sia l'elemento temporale a determinare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori, ma l'accertamento dello stato di abbandono perché “*privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio*”¹²⁶.

Se gli affidatari del minore richiedono di poterlo adottare, avranno l'obbligo di presentare l'apposita domanda nominativa al Tribunale per i minorenni motivando la stessa con l'esistenza e l'importanza dei legami affettivi significativi consolidati con il minore¹²⁷.

Il comma 5-ter, invece, prevede che «qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento»¹²⁸.

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-alla-continuita-affettiva_15-01-2016.php

¹²⁵ Art. 5 bis, legge 19 ottobre 2015 n 173.

¹²⁶ Art. 8, comma 1, l. 4 maggio 1983 n 184.

¹²⁷ Tavolo Nazionale Affidamento, CNSA (Coordinamento Nazionale Servizi Affidamento), (2016). Una legge che mette al centro la tutela del diritto dei minori affidati alla continuità affettiva. Prime riflessioni sulle modifiche introdotte l. 173/2015 “Modifica alla legge 4 maggio 1983 n. 184, sul diritto alla continuità affettiva del bambino e delle bambine in affidamento familiare”.

¹²⁸ Art. 5 ter, legge 19 ottobre 2015 n 173.

Se il minore fa ritorno, a seguito di un periodo di affido, all'interno della sua famiglia d'origine, la continuità degli affetti deve essere custodita, se corrispondente al suo interesse.

Come riportato precedentemente, il progetto di affido dovrà essere condiviso con i genitori affidatari e/o con i parenti con cui lo stesso andrà a vivere, e dovrà vedere specificate le modalità riguardanti il mantenimento dei rapporti del minore stesso con gli ex affidatari nel periodo successivo al rientro.

Inoltre, se il minore viene affidato ad altri affidatari verranno esaminate con attenzione le ragioni che hanno portato al termine dell'affidamento e decidere sulla possibilità della conservazione dei legami con i primi affidatari.

Infine, se il minore viene adottato da un'altra famiglia, il progetto dovrà contemplare delle specifiche procedure relative l'accompagnamento del minore nella nuova famiglia e il mantenimento del rapporto del minore con gli affidatari, se rispondente al suo interesse¹²⁹.

Il comma 5-quater stabilisce che «il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento»¹³⁰.

La norma, oltre ad attribuire un ruolo fondamentale al servizio sociale durante le diverse fasi dei progetti di affidamento, ribadisce l'importanza dell'ascolto del minore ove capace di discernimento. Si ritiene necessario, quindi, che i servizi sociali informino gli affidatari su diversi aspetti: in primo luogo, che essi saranno necessariamente sentiti dal Tribunale per i minorenni e che potranno presentare delle memorie scritte nell'interesse del minore al fine di offrire all'Autorità giudiziaria una descrizione su come si sta evolvendo il loro percorso di affido; in secondo luogo, che se il minore da loro accolto verrà successivamente dichiarato adottabile, potranno presentare domanda di adozione nominativa; in terzo luogo, che potranno continuare a custodire il rapporto creato con il minore accolto, anche al termine del periodo di affidamento e infine, se di loro volontà, i genitori affidatari potranno ricorrere al rapporto con i servizi di un'associazione da loro scelta ai sensi

¹²⁹ Tavolo Nazionale Affido, CNSA (Coordinamento Nazionale Servizi Affido), (2016), *op.cit.*, p. 3.

¹³⁰ Art. 5 quater, legge 19 ottobre 2015 n 173.

dell'art 5. 2° comma l. n. 184/1983 e ss.mm.ii¹³¹.

Il secondo articolo sostituisce il 1° comma dell'art. 5 l. n. 184/1983 con il seguente: «l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore»¹³².

Questo articolo attribuisce maggiore rilevanza processuale alla famiglia collocataria, la quale deve essere obbligatoriamente convocata nel procedimento a pena di nullità.

L'espressione “convocati” vuole far intendere che l'audizione di tali soggetti deve essere svolta in via diretta dal giudice, e non indirettamente, attraverso l'aiuto dei servizi sociali.

Il Tribunale per i minorenni deve, necessariamente, convocare gli affidatari e offrire loro la possibilità di presentare memorie scritte nell'interesse del minore da loro accolto.

Nonostante ciò, la legge 173/2015 non riconosce agli affidatari la qualità di “*parte processuale*”, e per tale motivo sarà necessario chiarire le modalità di audizione degli stessi, oltre che di presentazione delle anzidette memorie¹³³.

L'art. 3 aggiunge il comma 1-bis al comma 1 dell'articolo 25 della l. n. 184/1983 e prevede che la procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento¹³⁴.

Infine, il quarto e ultimo articolo consente di adottare un minore orfano di entrambi i genitori sia da parte di “persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo”, sia da chi, pur non legato da alcun vincolo di parentela, abbia maturato una relazione continuativa con il minore nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento¹³⁵.

¹³¹ Tavolo Nazionale Affidato, CNSA (Coordinamento Nazionale Servizi Affidato), (2016), *op.cit.*, p. 4.

¹³² Art. 2, legge 19 ottobre 2015 n 173.

¹³³ Tavolo Nazionale Affidato, CNSA (Coordinamento Nazionale Servizi Affidato), (2016), *op.cit.*, p. 2.

¹³⁴ Art. 3, legge 19 ottobre 2015 n 173.

¹³⁵ Tonini, M., (2019). ADOZIONE E AFFIDAMENTO: la continuità affettiva riconosciuta dalla L. n. 173/2015. Reperibile: <https://www.studiolegaletonini.it/nessuna-categoria/adozione-e-affidamento-la-continuita-affettiva-riconosciuta-dalla-l-n-173-2015/>

L'obiettivo della legge, dunque, è quello di rendere chiaro il dovere del giudice di rispettare e preservare i legami affettivi che il minore ha stabilito con tutti coloro i quali se ne sono presi cura nel corso del procedimento; legami che, se ritenuti proficui in vista della sua futura crescita, non solo possono trovare un riconoscimento con l'adozione, ma dovranno essere conservati quando, una volta considerate le circostanze del caso concreto, sia più conveniente far ritorno presso la sua famiglia di origine oppure essere affidato/adottato da altri.

Questa legge, dunque, sembra cogliere il cambiamento sociale che ribadisce l'importanza dei legami affettivi in tutte le relazioni familiari e la centralità della protezione della continuità di tali legami¹³⁶.

Nonostante ciò, alcune disposizioni normative contenute nella l. n. 173/2015 suscitano alcuni dubbi interpretativi, ad esempio il comma 1 bis dell'art. 25 della l. n. 184/1983 (introdotto dall'art. 3 l. n. 173/2015) pone delle perplessità riguardo l'eventualità di scongiurare un aggiuntivo anno di affidamento preadottivo dopo un periodo prolungato di affidamento eterofamiliare.

Inoltre, una delle criticità principali di tale legge è relativa proprio a quei casi di tutela "dimezzata" del diritto alla continuità affettiva che contraddistingue quei minori affidati a persone singole, coppie non coniugate o prive dei requisiti anagrafici richiesti, in cui solo la pronuncia di adozione in casi particolari, come previsto dall'art- 44 l. n. 184/1983, può tutelare il legame *de facto* stabilito durante il periodo di affido¹³⁷.

Per quanto riguarda il superiore interesse dei minori, in quanto soggetti principali di questa nuova legge, si ritiene fondamentale mettere in atto tutte le misure necessarie che permettano di gestire in maniera coerente le diverse fasi del procedimento e si auspica, inoltre, che tali procedure vengano predisposte attraverso accordi specifici e definiti fra tutte le istituzioni coinvolte¹³⁸; invero, il contesto specifico in cui nasce e trova piena applicazione la legge n. 173/2015 è quello relativo ad un forte richiamo legato alla necessità di introdurre regole

¹³⁶ Favretto, A.R., Scivoletto, C., (2020), *op.cit.*, p. 138.

¹³⁷ Mantione, M., (2018), *op.cit.*, p. 94.

¹³⁸ Tavolo Nazionale Affido, CNSA (Coordinamento Nazionale Servizi Affido), (2016), *op.cit.*, p. 5.

omogenee, non più dipendenti dalle diverse prassi interpretative¹³⁹.

In aggiunta, per la tutela del diritto del minore alla continuità affettiva, è necessario che i servizi provvedano sin dall'inizio ad una valutazione più attenta e precisa delle reali possibilità di recupero da parte dei genitori biologici; se tali possibilità di recupero, risultano fragili, fin dal principio, sarebbe auspicabile optare per delle famiglie affidatarie che possedano i requisiti che la legge richiede per l'adozione e verificare la loro attitudine nella gestione di situazioni incerte che possono prolungarsi per periodi molto lunghi¹⁴⁰.

Le modifiche introdotte a seguito dell'emanazione di tale legge mirano a concretizzare il principio della continuità dei legami consolidati dal minore durante l'affidamento, con il fine di eludere, quando ciò coincide con il suo superiore interesse, che tali legami affettivi vengano spezzati per effetto delle decisioni giudiziarie sopraggiunte¹⁴¹.

Tuttavia, nonostante la legge voglia perseguire come fine principale il mantenimento dei legami affettivi, tale norma non sembra dimostrarsi adeguata a risolvere le difficoltà legate all'impianto normativo che regola l'affido, in tutte le sue forme. In particolare, lo scontro tra matrice giuridica e affettivo/relazionale, induce i genitori biologici, affidatari, bambini, operatori giuridici e sociali ad adempiere a un "mandato a doppio legame", il quale, data la sua difficile gestione, necessita l'intervento di molte altre risorse, oltre a quelle precisate dalla normativa stessa¹⁴².

3.3 L'accompagnamento delle famiglie all'adozione a rischio giuridico

La coppia che decide di dare concretezza al proprio desiderio adottivo, come prassi, deve rivolgersi al Servizio Sociale di riferimento, il quale, successivamente, avrà il dovere di fornire alla stessa tutte le informazioni necessarie relative l'iter e le

¹³⁹ Sellarolli, V., (2017), *op.cit.*, p. 54.

¹⁴⁰ Micheli, M., Soavi, G., (2015), *op.cit.*, p. 40.

¹⁴¹ Sellarolli, V., (2017), *op.cit.*,

¹⁴² Favretto, A.R., Scivoletto, C., (2020), *op.cit.*, p. 149.

caratteristiche del procedimento di adozione¹⁴³.

Il compito di occuparsi della promozione e la gestione dell'affido spetta al servizio, il quale si assicura di garantire oltre all'accompagnamento durante l'intera durata del percorso e la regolare verifica del progetto, anche un sostegno privilegiato alla famiglia affidataria¹⁴⁴.

Il primo colloquio informativo, tra genitori e assistente sociale, assume una valenza molto importante, lo stesso rappresenta infatti il momento in cui la coppia si avvicina per la prima volta al mondo dei servizi e pone le basi di quella che si auspica diventare una relazione reciproca di fiducia e collaborazione.

La figura dell'assistente sociale ha il compito di raccogliere tutte le informazioni, le quali, successivamente, permetteranno di descrivere in maniera completa e approfondita la coppia affinché il tribunale possa esprimersi in merito alla sua idoneità o non idoneità all'adozione di uno o più minori¹⁴⁵.

I servizi, inoltre, informano i genitori affidatari sull'eventuale possibilità di intraprendere un percorso di affidamento a rischio giuridico, il quale, il più delle volte, rappresenta per gli stessi una realtà sconosciuta che in precedenza non avevano mai conosciuto.

Una volta terminati i passaggi antecedenti, il Servizio sociale procede alla fase di valutazione e preparazione della coppia aspirante all'adozione, preparando la stessa alle peculiarità e alle caratteristiche di indefinitezza di tale forma di affidamento, il quale è contraddistinto per la sua genitorialità incerta e variabile.

I servizi sono tenuti ad individuare i profili psicologici della coppia, constatando capacità e disponibilità affettiva nei confronti di un potenziale figlio; in riferimento a ciò, esiste un'ampia letteratura che si propone il fine di intercettare le questioni psicologiche, a livello di aspettative individuali o di coppia, relative le dimensioni sociali del riconoscimento della funzione genitoriale e della sua adeguatezza¹⁴⁶.

¹⁴³ Scivoletto, C., (2015). L'affidamento a rischio giuridico tra desideri e incertezze. Università degli Studi di Parma: Dipartimento di Giurisprudenza. Reperibile: [file:///C:/Users/HP/Downloads/report%20ricerca%20definitivo%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/report%20ricerca%20definitivo%20(5).pdf)

¹⁴⁴ Del Vivo, P., Gemenoni, I., Ledda, C., Tamburini, M., Torrigiani, F., (2009). *Il gruppo delle famiglie affidatarie come risorsa: il racconto di un'esperienza*, in *MINORIGIUSTIZIA n. 1*, p. 300 ss.

¹⁴⁵ Perino, A.M., (2013). *I luoghi del servizio sociale*, 2° volume. Roma: Aracne.

¹⁴⁶ Thomas R., (2006). *L'adozione nazionale internazionale, in casi particolari, ordinaria di maggiorenni, procedure ed effetti giuridici e aspetti socio psicologici*. Milano: Giuffrè.

Durante tale fase, i servizi sociali provvederanno a valutare la storia, le caratteristiche personologiche, le dinamiche relazionali e il livello culturale della coppia e, oltre al ruolo valutativo da loro messo in atto, garantiscono anche percorsi di preparazione e sostegno psicologico ed emotivo¹⁴⁷.

L'incontro con l'operatore dovrà dare avvio ad un percorso di riflessione che permetta alla coppia, anche durante la fase di valutazione, di acquisire gradualmente consapevolezza delle proprie potenzialità e al contempo dei propri limiti.

Si tratta di un momento delicato sia dal punto di vista dei genitori affidatari che si sentono valutati, sia per l'assistente sociale, che detiene in capo a sé la responsabilità del giudizio. L'operatore dovrà essere in grado di leggere e cogliere le complessità e i possibili meccanismi di difesa che i genitori potrebbero mettere in atto, attraverso la costruzione di una relazione di fiducia che sia pragmatica e trasparente e che permetta loro di avviare dei processi di auto-riflessione sui propri punti di forza e di debolezza.

Inoltre, una funzione essenziale, che nel percorso adottivo non deve mancare, è quella relativa all'accompagnamento della coppia affidataria. Tale funzione, deve essere messa in atto da tutti gli attori coinvolti nel procedimento, oltre all'assistente sociale e lo psicologo, possono essere presenti anche educatori, assistenti domiciliari e altre figure professionali¹⁴⁸.

Tale attività di valutazione e preparazione viene chiaramente predisposta anche per le famiglie disponibili all'affido a rischio giuridico, e, considerate le difficoltà che caratterizzano questa forma di affidamento, è importante che gli operatori sociali approfondiscano in maniera specifica con le coppie tutte le sue caratteristiche e le relative criticità, in special modo riguardo il tema specifico del tempo e a quello del ruolo genitoriale, del tutto peculiare, che la coppia si troverà a dover rivestire nell'ipotesi di rischio giuridico¹⁴⁹.

I genitori che accettano la collocazione a rischio giuridico di un minore, infatti, sono coloro che in maggior misura dovrebbero essere predisposti all'eventualità del

¹⁴⁷ Scivoletto, C., (2015), *op.cit.*, p. 38.

¹⁴⁸ Progetto minori e famiglie. (2011). Linee guida sugli interventi di protezione dei minori e sostegno alle loro famiglie: affidamenti familiari, adozioni difficili, centri diurni, comunità educative e familiari. Reperibile: https://www.cisap.to.it/wp-content/uploads/2020/04/affidamenti_2011.pdf

¹⁴⁹ Scivoletto, C., (2015), *op.cit.*, p. 37.

possibile rientro del figlio nella famiglia d'origine e alla perdita, quindi, del legame istituzionale.

In virtù della loro genitorialità, sospesa tra la possibilità di realizzazione piena e il rischio di non potere diventare figure genitoriali a pieno titolo, i genitori sottolineano, essendo in vigore oggi la l. n. 173/2015, legittime aspettative di tutela e chiedono che il sistema giudiziario e quello dei servizi garantiscano gli strumenti opportuni per la difesa e il sostegno della loro genitorialità¹⁵⁰.

Gli operatori sociali ritengono che le coppie più inclini a intraprendere un'adozione a rischio giuridico siano coloro che offrono la loro responsabilità ad un affidato a lungo termine e che dimostrano di possedere buone capacità di adattamento a situazioni incerte. Inoltre, vengono considerati idonei a questo percorso le coppie che nel corso della loro vita abbiano subito gravi lutti o perdite; a fronte di ciò, si presume che a seguito di queste esperienze, le stesse siano giunte a una capacità che permetta loro di saper fronteggiare anche un'ipotetica separazione (nell'ipotesi dell'eventuale ritorno del minore presso la sua famiglia naturale).

Le famiglie decise ad intraprendere un percorso di adozione devono presentare domanda presso il Tribunale per i minorenni, il quale, al fine di accertare la loro idoneità, provvederà alla verifica dei requisiti richiesti dall'art. 6 della l. n. 184/1983, disponendo le relative indagini e ricorrendo ai Servizi sociali.

L'istruttoria del Tribunale per i minorenni prevede la verifica, all'infuori delle condizioni economiche e sociali dei coniugi, anche della maturità e della preparazione psicologica, educativa, e soprattutto delle motivazioni intrinseche che spingono gli stessi ad adottare un bambino.

Il percorso di conoscenza delle famiglie affidatarie dovrebbe portare le stesse a chiarire le vere ragioni della loro motivazione all'affido, passando da una fase di dichiarazione di disponibilità alla piena consapevolezza della propria disponibilità¹⁵¹.

Il Tribunale per i minorenni, sulla base delle relazioni fornite dai servizi sociali e

¹⁵⁰ Favretto, A.R., Scivoletto, C., (2020), *op.cit.*, p. 147.

¹⁵¹ Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (2015). Linee Guida per l'Affido Familiare in Friuli Venezia Giulia. Percorsi di tutela per una cultura di accoglienza di minori. Reperibile: https://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/allegati/03122015_linee_guida_interattivo_1.pdf

del contenuto emerso dai colloqui con la coppia, provvede a fornire il giudizio conclusivo sull'idoneità, o meno, della coppia, che prevede anche l'ipotesi del rischio.

L'avvio del percorso di affidamento a rischio giuridico inizia nel momento in cui le famiglie, una volta ottenuto l'idoneità all'adozione vengono abbinata ad un minore per il quale sia stata contemporaneamente aperta una procedura di accertamento dello stato di adottabilità.

Il Tribunale, in base alle indagini effettuate, sceglie, tra le coppie ritenute idonee all'adozione, quella che ritiene più consona a rispondere alle necessità particolari del minore.

Quest'ultimo, con il supporto del giudice tutelare e dei servizi sociali, è tenuto a monitorare circa l'evoluzione del percorso di affidamento a rischio giuridico, con l'obiettivo di rilevare, possibili difficoltà constatate dal minore.

A tal proposito, «al fine di accertare le eventuali difficoltà riscontrate dal minore, la letteratura ha messo in evidenza l'opportunità che l'Autorità giudiziaria convochi, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza di uno psicologo, con l'obiettivo di valutare le cause all'origine di tali difficoltà»¹⁵².

Laddove sia necessario, il personale predisposto dei servizi sociali può esercitare una funzione fondamentale, al fine di far emergere le difficoltà e favorire l'emergere dei nodi emotivi emergenti rispetto alla frattura intergenerazionale insita nell'adozione¹⁵³.

Gli strumenti professionali tipici del servizio sociale, come la visita domiciliare, il colloquio o i gruppi di genitori hanno l'obiettivo di riferire al tribunale per i minorenni come procede il percorso di affido¹⁵⁴.

Difatti, uno degli strumenti più vantaggiosi per l'accompagnamento e il supporto durante l'intero percorso è rappresentato dai gruppi di supporto per i futuri genitori adottivi, i quali, grazie alla conduzione di un operatore esperto, offrono la possibilità ai genitori di confrontarsi con altre coppie che si trovano nella stessa

¹⁵² Avigliano, L., Felcioloni, P. (2010), L'adozione. La disciplina dell'adozione nazionale ed internazionale aggiornata ai recenti interventi legislativi e giurisprudenziali con formulario e appendici normativa. Il Sole 24 Ore.

¹⁵³ Sordano, A., (2003). *Esiti dell'affidamento a rischio giuridico e funzione del gruppo*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 3, p. 119 ss.

¹⁵⁴ Scivoletto, C., (2015), *op.cit.*, p. 54.

particolare situazione.

3.4 Il supporto alla famiglia affidataria

La coppia che accoglie un bambino con la modalità del rischio giuridico va incontro, durante il percorso adottivo, ad una serie di problemi e criticità, le quali, se non affrontate correttamente, potranno influire sulla costruzione del legame di attaccamento tra la stessa e il minore.

L'entrare in relazione con un bambino, del quale non si ha la sicurezza che sarà definitivamente il proprio figlio, è una condizione che, per alcuni, assume i risvolti psicologici che si verificano con la nascita prematura di un figlio, dove il ruolo dell'ansia relativa la perdita del legame mette in atto dei patterns di attaccamento difensivi in grado di ostacolare una corretta sintonizzazione emotiva.

Il problema principale, in questo tipo di situazione, è la difficoltà relativa l'elaborazione del dolore connesso all'ansia, che rende difficile la costruzione del legame; a fronte di ciò, la coppia, che si era mostrata con un modello di attaccamento sicuro, si trova, involontariamente, a mettere in atto una relazione evitante.

A causa del fragile quadro relazionale che contraddistingue il rapporto con il minore, i genitori affidatari attivano dei meccanismi difensivi primari in grado di ostacolare il rispecchiamento circolare con il bambino¹⁵⁵.

Nelle situazioni di collocamento a rischio giuridico l'azione di sostegno al nucleo genitoriale deve considerare e rivolgere particolare attenzione alle seguenti questioni: come primo aspetto, la situazione di precarietà che caratterizza sia il minore che i genitori affidatari; l'eventuale presenza di altri figli in famiglia; i rapporti del minore con il contesto di vita allargato e infine la motivazione che spinge i genitori ad intraprendere il percorso di affidamento a rischio giuridico¹⁵⁶.

¹⁵⁵ Sordano, A., (2003), *op.cit.*, p. 125.

¹⁵⁶ D.G.R 27 dicembre 2016, n. 1369 "Indicazioni metodologiche in materia di interventi di sostegno nell'adozione nazionale ed internazionale, per le fasi dell'attesa, dell'affidamento preadottivo e del post-adozione".

Reperibile:

Per far fronte alle difficoltà che l'applicazione di tale strumento minorile comporta, la partecipazione a dei gruppi di confronto, guidati da personale esterno preparato, può compiere un compito fondamentale al fine di far affiorare le difficoltà di questi adattamenti disfunzionali.

Essenziale, in questi casi, la dimensione del piccolo gruppo, composto da circa quattro-cinque coppie, al fine di consentire il massimo coinvolgimento emozionale. Il gruppo, tramite il processo di rispecchiamento tra i membri, favorisce l'assunzione diretta della responsabilità genitoriale, sostenendo simultaneamente la capacità di tollerare l'incertezza e la condivisione delle emozioni negative e delle difficoltà¹⁵⁷; oltre a rappresentare uno spazio di confronto diretto, il gruppo ha lo scopo di mettere in pratica le competenze genitoriali in vista dello sviluppo di una positiva identità di futuri genitori adottivi¹⁵⁸.

Il gruppo delle famiglie affidatarie rappresenta una risorsa molto importante, in quanto è costituito da persone che stanno vivendo e/o hanno in precedenza vissuto lo stesso tipo di esperienza.

Oltre al sostegno individuale, per le famiglie affidatarie, è essenziale la partecipazione regolare e periodica a tali gruppi, l'adesione al gruppo, offre, oltre ad un supporto per la coppia, anche un'occasione di formazione e di osservatorio privilegiato per gli operatori¹⁵⁹.

Il gruppo è uno spazio per condividere esperienze, difficoltà e conquiste, ma anche un luogo in cui riflettere, elaborare vissuti, sentimenti, ansie e frustrazioni; al suo interno, inoltre, ognuno è libero di riportare i problemi emergenti dalla gestione della quotidianità con il minore.

Di norma, la conduzione del gruppo spetta allo psicologo e/o all'assistente sociale, i quali hanno l'obiettivo di favorire la relazione e la partecipazione di tutti al gruppo, ponendo le basi per la creazione di un clima di reciproca comprensione e lo sviluppo di un atteggiamento non giudicante. Gli incontri, solitamente, vengono realizzati a

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5135450&nomeFile=Delibera_n.1369_del_27-12-2016-Allegato-A

¹⁵⁷ Sordano, A., (2003), *op.cit.*, p. 125.

¹⁵⁸ Perino, A.M., (2013), *op.cit.*,

¹⁵⁹ Anfaa (Associazione Nazionale famiglie adottive e affidatarie). I gruppi di famiglie affidatarie. Reperibile: <https://www.anfaa.it/famiglia-come-diritto/affidamento-familiare/sostegno-alla-famiglia-affidataria/i-gruppi-di-famiglie-affidatarie/>

cadenza mensile.

È probabile, che durante lo svolgimento degli incontri, il gruppo di famiglie nutra l'esigenza di approfondire alcuni temi specifici, che riscuotono particolarmente il loro interesse, ad esempio temi di carattere giuridico o psicologico ma anche sociale ed educativo.

In questo modo il gruppo si trasforma in uno spazio comune per la formazione degli affidatari, che porta gli stessi ad arricchire le proprie conoscenze e competenze e ad aggiornare il loro bagaglio culturale e sociale.

Attraverso una formazione continua, e il passare del tempo, il gruppo può raggiungere una propria autonomia e realizzare le proprie attività e incontri anche al di fuori dei momenti adibiti per il gruppo di sostegno, trasformando se stesso in un gruppo di pressione sociale e di testimonianza, e svolgendo in prima persona un'azione di sensibilizzazione della popolazione all'affido.

Oltre alle funzioni sopra riportate, il gruppo composto dai genitori affidatari, costituisce, altresì, un osservatorio privilegiato per gli operatori; quest'ultimi, attraverso il lavoro con il gruppo, ottengono delle informazioni molto preziose riguardo gli affidamenti e ottimi spunti di riflessione per migliorare la gestione del proprio operato e intraprendere di conseguenza un percorso di crescita formativa e professionale sul tema.

Le famiglie affidatarie, infatti, grazie al calore e alla dimensione del gruppo, spesso condividono con gli altri partecipanti i vissuti di malessere e di insofferenza che non erano emersi durante gli incontri di sostegno e verifica individuale e, attraverso il legame di appartenenza che sentono nei confronti del gruppo, possono al contempo sperimentare capacità, forza e competenza e incrementare la consapevolezza sulle proprie risorse.

Un altro intervento che può essere messo in atto nei confronti dei genitori affidatari e del minore, nei progetti di affido, è l'affiancamento al nucleo di un educatore.

La figura professionale dell'educatore socio-pedagogico deve essere in grado di mettersi in una posizione di ascolto empatico e cercare di mediare le eventuali controversie tra il minore e i genitori affidatari.

Il compito principale dell'educatore è quello di sostenere nella famiglia affidataria lo sviluppo di un atteggiamento accogliente, non giudicante ma soprattutto neutrale

nei confronti della famiglia d'origine del minore, offrendo delle nuove chiavi di lettura ai genitori affidatari sui vissuti della stessa al fine di evitare il crearsi di una spaccatura tra questi e la famiglia affidataria.

Attraverso l'osservazione diretta del nucleo familiare e l'ascolto dei genitori affidatari e del minore, cercherà attraverso la collaborazione con la rete dei servizi, di proporre delle indicazioni operative sulla gestione della quotidianità e della relazione con il minore¹⁶⁰.

Infine, tra le diverse soluzioni che possono essere messe in atto a supporto dei genitori affidatari vi è anche il servizio di mediazione familiare, ossia un intervento professionale rivolto a coppie, famiglie e/o chiunque si trovi momentaneamente in una posizione di conflitto, orientato a ristabilire l'equilibrio delle relazioni familiari in presenza di situazioni di criticità.

La mediazione familiare risulta essere essenziale soprattutto nei casi di affido più complessi, (vedi c.d. rischio giuridico), oppure quando all'interno del nucleo sono presenti più figli biologici, specie se adolescenti; il mediatore, essendo la sua formazione specifica improntata ad operare anche in contesti di famiglie adottive e/o affidatarie, e in quanto soggetto terzo e imparziale, deve essere in grado di far comunicare gli uni con gli altri cercando di portare gli stessi ad una soluzione condivisa e pacifica¹⁶¹.

¹⁶⁰ Mozzali, F., (2018). L'affidamento etero-familiare: i possibili ruoli dell'educatore. Reperibile: <http://www.antrochirone.com/index.php/it/>

¹⁶¹ Bardi, L., Pansera, C., (2019). Le crisi nelle famiglie: un tema di attualità. Reperibile: <https://www.genitorisidiventa.org/notiziario/mediazione-familiare-e-adozione>

CONCLUSIONE

Il presente elaborato si è posto l'obiettivo di delineare, attraverso lo studio e l'analisi della letteratura, l'istituto dell'affidamento a rischio giuridico, mettendone in evidenza i punti di forza e di debolezza, gli aspetti positivi e allo stesso tempo le criticità che possono verificarsi durante il periodo di collocamento.

Contemporaneamente si è voluto indagare come, a seguito dell'introduzione della Legge 173/2015 sul diritto alla continuità degli affetti, e la messa in atto di alcune strategie a supporto degli affidatari, sia possibile accompagnare gli stessi e il minore nel corso dell'intero procedimento, garantendo loro sostegno e vicinanza.

Dopo un breve inquadramento normativo dell'istituto, e una descrizione dei relativi pro e contro, ho voluto mettere a fuoco come, nonostante l'attesa e l'incertezza che connotano tale misura, sia ugualmente preferibile ricorrere all'adozione a rischio giuridico in quanto la stessa si configura come una realtà in grado di offrire ai minori la possibilità di godere di relazioni socio-affettive all'interno di un ambiente familiare e sperimentare il più possibile relazioni di attaccamento con delle figure genitoriali, le quali possono garantire al bambino una condizione di stabilità.

In particolare, grazie a numerosi studi derivanti dalla psicologia dell'età evolutiva e all'analisi dello studio condotto da Jama Psychiatry nel 2018, ho voluto rimarcare quanto sia importante, per i bambini, beneficiare di relazioni affettive all'interno di una famiglia.

Da tali studi è emerso, pertanto, che la permanenza degli stessi all'interno di ambienti istituzionali come strutture o comunità, si prospetti, allo scopo dello sviluppo di un legame di attaccamento, come un'opzione che espone maggiormente i minori a problemi cognitivi e a comportamenti distruttivi durante l'adolescenza; l'affido dei minori a delle famiglie accudenti, dunque, specie se in età precoce, comporta un effetto positivo sulla loro crescita e il loro sviluppo futuro.

Per arrivare a sostenere l'obiettivo dell'elaborato ho voluto mettere in luce come, nel rischio giuridico, nonostante l'ipotesi che la procedura di adottabilità venga messa in discussione dalla famiglia di origine attraverso l'impugnazione della sentenza di adottabilità, l'entrata in vigore della Legge 173/2015 abbia contribuito a garantire ai genitori affidatari e al minore, la continuità dei legami socio-affettivi

consolidati nella fase di affidamento e l'eventualità, per il minore, se rispondente al suo interesse, di essere adottato dalla stessa coppia affidataria e/o mantenere con la stessa, nel caso in cui venga affidato o adottato da un'altra famiglia, i precedenti legami consolidati.

Questa legge, dunque, ha voluto dare riconoscimento agli affetti che vengono a crearsi in tutte quelle situazioni familiari che nascono come temporanee, ma, nel caso del rischio giuridico, possono prorogarsi oltre una ragionevole durata, fino ad offrirsi come risorse "definitiva" nell'ipotesi in cui le carenze e le difficoltà della famiglia d'origine non risultino recuperabili in un periodo di tempo compatibile con le esigenze di crescita specifiche del minore¹⁶².

Inoltre, la presenza attiva dei genitori, sin dall'inizio dell'iter adottivo, nei gruppi di supporto per loro predisposti, dovrebbe configurarsi come un aiuto importante e come una modalità per sentirsi meno soli e abbandonati all'interno del percorso di affido, di per sé complicato e contraddistinto da molte difficoltà.

Oltre a configurarsi come uno spazio di confronto per la condivisione di esperienze, l'appartenenza ad un gruppo si configura per i genitori affidatari come un percorso di crescita formativa e professionale e come un'occasione per riflettere sulle dinamiche dell'affido, incrementando così le loro competenze e conoscenze sul tema.

Dalla ricerca condotta, infine, è emerso inoltre come l'affiancamento alla famiglia di figure professionali quali l'educatore socio-pedagogico e il mediatore familiare, si configuri come un'importante risorsa ai fini dell'accompagnamento e del sostegno nei confronti della stessa, la quale, se non supportata adeguatamente, si troverà nella posizione di gestire autonomamente una quotidianità complessa e incerta, con tutte le difficoltà conseguenti.

Entrambe le figure, attraverso la loro presenza e vicinanza al nucleo, dovranno essere in grado di mettersi in una posizione di ascolto empatico e mediare le eventuali controversie e divergenze che si sviluppano all'interno della famiglia, nel momento dell'avvio del percorso, e soprattutto nel periodo di passaggio da una collocazione all'altra.

¹⁶² Sellarolli, V., (2017). *Capacità genitoriale e affettività nella relazione con il minore: dalla legge 173/2015 all'adozione mite?*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 1, p. 51 ss.

Per concludere, alla luce di quanto emerso, l'Anfaa (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) ha definito delle possibili strategie migliorative con la speranza di migliorare ulteriormente le modalità di gestione di tale istituto, come la definizione da parte di ogni Regione di Linee Guida che orientino e coordinino il lavoro degli operatori che lavorano nel campo dell'adozione e dell'affidamento familiare.

È importante, inoltre, che tutte le Istituzioni coinvolte nel procedimento si impegnino e collaborino tra loro al fine di limitare i tempi necessari a definire la situazione giuridica del minore, velocizzando perciò le odierne prassi operative.

Una strategia potrebbe essere quella di considerare le figure coinvolte nel procedimento di adottabilità come delle entità coordinate e non scoordinate tra loro al fine di consentire una corretta rappresentazione della realtà e permettere ai giudici di prendere la decisione più consona per il minore nel minor tempo possibile.

Risulta necessaria quindi, una maggiore collaborazione tra le istituzioni, la mancata cooperazione tra uno o più servizi comporta di conseguenza il rallentamento dell'intervento disposto dall'Autorità Giudiziaria e quindi un conflitto tra i tempi di crescita del bambino e i tempi degli interventi degli operatori dei servizi e della giustizia¹⁶³.

Difatti, l'incertezza legata ai tempi di definizione dell'adottabilità e dell'esito della procedura, si configura, sul versante dei genitori affidatari e del minore, come un problema in grado di interferire negativamente sul processo di sintonizzazione iniziale, che può ostacolare nel bambino la corretta formazione della nuova relazione genitoriale¹⁶⁴.

Infine, sarebbe auspicabile, oltre al lavoro di supporto psico-sociale nei confronti degli affidatari, preparare maggiormente il minore all'affidamento a rischio giuridico: l'equipe, insieme al contributo degli educatori e degli affidatari, dovrebbe spiegare al minore, rendendogli comprensibile al massimo, tutte le decisioni prese

¹⁶³ Ceccarelli, E., (2015). *Il diritto dei bambini di non perdere i loro affetti riconosciuto dalla legge*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 4, p. 16 ss.

¹⁶⁴ Sordano, A., (2003). "Esiti dell'attesa nell'affidamento a rischio giuridico e funzioni del gruppo", in *MINORIGIUSTIZIA* n.3, p. 219 ss., specie pp. 121-122.

dai giudici, nei tempi e nelle modalità più consone alla sua età e alla sua particolare situazione¹⁶⁵.

Per fare ciò, è fondamentale coinvolgere il più possibile il minore condividendo assieme a lui, in un rapporto di collaborazione e fiducia, le specificità della forma di accoglienza scelta, e supportare allo stesso momento il rapporto che si sta creando con la famiglia affidataria.

A tal proposito, va assicurato l'ascolto del minore e dei suoi bisogni, ove capace di discernimento, sin dall'avvio del procedimento, per facilitare la creazione di un clima di fiducia e reciprocità e renderlo così partecipe in prima persona alla realizzazione dei propri diritti¹⁶⁶.

¹⁶⁵ Anfaa (Associazione Nazionale famiglie adottive e affidatarie). Criticità e proposte. Rischio giuridico. Reperibile: <https://www.anfaa.it/famiglia-come-diritto/adozione/criticita-e-proposte/rischio-giuridico/>

¹⁶⁶ Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (2015). Linee Guida per l'Affido Familiare in Friuli Venezia Giulia. Percorsi di tutela per una cultura di accoglienza di minori. Reperibile: https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/allegati/03122015_linee_guida_interattivo_1_.pdf

BIBLIOGRAFIA

Avezzù, E., (2011). *L'interesse del minore nelle procedure di adozione nazionale ed internazionale*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 3, p. 192 ss.

Avigliano, L., Felcioloni, P. (2010), *L'adozione. La disciplina dell'adozione nazionale ed internazionale aggiornata ai recenti interventi legislativi e giurisprudenziali con formulario e appendici normativa*, Gruppo Sole24 ore.

Ceccarelli, E., (2015). *Il diritto dei bambini di non perdere i loro affetti riconosciuto dalla legge*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 4, p. 16 ss.

Cerrai, C., Ciocchetti, S., La vecchia, P., Pipponzi, I., Vargiu, E., (2007). *Affidamento e adozione dei minori. Istituti, casi, prassi giurisprudenziale*. Rimini: Maggioli.

Cesaro, G.O., Lovati, P., (2017). *Ruolo del curatore del minore nei procedimenti di adottabilità: giurisprudenza e nuovi strumenti psicogiuridici*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 4. p. 143 ss.

Corte europea dei diritti dell'uomo, 27 aprile 2010, "Moretti e Benedetti c. Italia", in *MINORIGIUSTIZIA*, 2010, n. 3, p. 253, con introduzione di P. Morozzo della Rocca.

Reperibile: https://www.cnca.it/wp-content/uploads/attachments/Articoli_Ceccarelli_Serra_Soavi_Micheli.pdf

Del Vivo, P., Gemenoni, I., Ledda, C., Tamburini, M., Torrigiani, F., (2009). *Il gruppo delle famiglie affidatarie come risorsa: il racconto di un'esperienza*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 1, p. 300 ss.

Favretto, A.R., Scivoletto, C., (2020). *Genitorialità sociale affidataria e continuità dei legami affettivi*, in *SOCIOLOGIA DEL DIRITTO* n. 1, p. 131 ss.

Giordano, M., Iavarone M., Rossi C., (2011). *A Babele non si parla di affido: costruzione e gestione dei progetti individualizzati di affidamento familiare di minori*. Milano: Franco Angeli.

Grazioli, M., Menicucci, G., (2012). *Il Curatore Speciale. Rappresentanza e ascolto della persona minore d'età*, in Cavallo, M., *Le Mille facce dell'ascolto del minore*. Psicologia Sociale: Armando Editore.

Grazioli, M., Menicucci, G., (2012). *Rappresentanza del minore: tutore e curatore*. Reperibile:

https://www.oaslazio.it/doc/curatore_speciale_Grazioli_Menicucci.pdf

Iavarone, M., Marco, G., Russo, F., (2011). *A Babele non si parla di affido*. Milano: Franco Angeli.

Italiano, C., (2017). *Adozione a rischio giuridico*. Reperibile: [file:///C:/Users/HP/Downloads/8_slide%20e%20relazione_Italiano_adozione_rischio_giuridico_ABBINAMENTO%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/8_slide%20e%20relazione_Italiano_adozione_rischio_giuridico_ABBINAMENTO%20(2).pdf)

Lenti, L., (2001). *Qualche riflessione sui modelli di affidamento e di adozione accolti dall'ordinamento italiano*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 4, p. 86 ss.

Malacrea, M., (2006). *Cause di abbandono: incurie, maltrattamenti e abusi*, in *Atti del Convegno Apprendere dall'esperienza*, Regione Piemonte, Torino. Reperibile: http://www.regione.piemonte.gov.it/statico_piemonte_informa/piemonteinforma/wwwregionepiemonteit/notizie/piemonteinforma/archivio/diario/2006/novembre/dwd/programma.pdf

Mantione, M., (2018). *L'adozione da parte degli affidatari dopo la legge n. 173/2015*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 4, p. 90 ss.

Menon, I., Moro, A., Segatto, B., Strazzacappa, G., Vettorato, M., (2016). *Adozioni a "rischio giuridico in Veneto: 10 anni di esperienza*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 4 p. 223 ss.

Micela, F., (2011). *Interesse del minore e principio del contraddittorio*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 3, p. 145 ss.

Micheli, M., Soavi, G., (2015). *La conservazione dei legami*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 4, p. 35 ss.

Moro, A. C., (2000). *Diritti del minore e nozione di interesse*, in *RIVISTA TRIMESTRALE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ED ANALISI*, n. 2-3, p. 9. Reperibile: https://www.minori.gov.it/sites/default/files/cittadini_2_3_2000.pdf

Occhiogrosso, F., (2009). *Manifesto per una giustizia minorile mite*. Milano: Franco Angeli.

Occhiogrosso, F., (2011). *L'interesse del minore nei passaggi degli affidamenti familiari e delle adozioni alla luce della recente giurisprudenza europea*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 2, p. 41 ss.

Pazè, P.C., (2007). *Dove va l'affido, l'affido a lungo termine e altre questioni*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 2, p. 222 ss.

Perino, A.M., (2013). I luoghi del servizio sociale, 2° volume. Roma: Aracne.

Pocar, V., Ronfani, P., (1997). L'interesse del minore nella legge e nella pratica. Milano: Guerini.

Progetto minori e famiglie. (2011). Linee guida sugli interventi di protezione dei minori e sostegno alle loro famiglie: affidamenti familiari, adozioni difficili, centri diurni, comunità educative e familiari. Reperibile: https://www.cisap.to.it/wp-content/uploads/2020/04/affidamenti_2011.pdf

Quarta relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001, (2018). Reperibile: https://www.minori.gov.it/sites/default/files/ORS_41_Relazione_149_2001_%20prima_parte.pdf

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (2015). Linee Guida per l'Affido Familiare in Friuli Venezia Giulia. Percorsi di tutela per una cultura di accoglienza di minori. Reperibile: https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/allegati/03122015_linee_guida_interattivo_1_.pdf

Regione del Veneto, giunta regionale- 9^ legislatura. ALLEGATO D alla Dgr n. 2497 del 29 dicembre 2011, (2011). Linee guida 2011 sulle adozioni nazionali ed internazionali. Reperibile: [file:///C:/Users/HP/Downloads/2497_AllegatoD_237222%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/2497_AllegatoD_237222%20(3).pdf)

Regione del Veneto, Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, Assessorato alle politiche sociali volontariato e non profit, Osservatorio regionale nuove generazioni e famiglia, (2009). Orientamenti per i tutori legali dei minori di età. Funzioni, responsabilità e nuove prassi. Reperibile: http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it/gestione/documenti/doc/Orientamenti_tutorivolontari_2009.pdf

Santrock, J.W., (2017). Psicologia dello sviluppo. Terza edizione italiana a cura di Dolores Rollo. Milano: McGraw-Hill Education.

Scivoletto, C., (2017). Affidamento "a rischio giuridico" del minorenne: Il (difficile) diritto alla famiglia, in *SOCIOLOGIA DEL DIRITTO* n. 2, p. 153 ss.

Scivoletto, C., (2015). L'affidamento a rischio giuridico tra desideri e incertezze. Università degli Studi di Parma; Dipartimento di Giurisprudenza. Reperibile:

[file:///C:/Users/HP/Downloads/report%20ricerca%20definitivo%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/report%20ricerca%20definitivo%20(5).pdf)

Sellaroli, V., (2017). *Capacità genitoriale e affettività nella relazione con il minore: dalla legge 173/2015 all'adozione mite?*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 1, p. 51 ss.

Sicchiero, G., (2015). *La nozione di interesse del minore*, in *FAMIGLIA E DIRITTO* n. 1, p. 72 ss.

Sordano, A., (2003). *Esiti dell'attesa nell'affidamento a rischio giuridico e funzioni del gruppo*, in *MINORIGIUSTIZIA*, n.3, p. 219 ss. specie pp. 121 ss.

Sordano, A., (2015) *Esiti dell'attesa nell'affidamento a rischio giuridico e funzioni del gruppo*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 4, p. 119 ss.

Tavolo Nazionale Affidato, (2015). *I legami familiari che continuano: affido familiare e oltre*, in *MINORIGIUSTIZIA* n. 2, p. 153 ss.

Tavolo Nazionale Affidato- *Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie*, (2017). Lettera alle famiglie affidatarie

sul loro ascolto presso il Tribunale per i minorenni (art. 2 - legge 19 ottobre 2015 n. 173) (NOTA DEL 25 APRILE 2017). Reperibile:

<https://www.tavolonazionaleaffido.it/wp-content/uploads/2017/06/Lettera-agli-Affidatari-sul-loro-ascolto-presso-il-Tribunale-per-i-Minorenni.pdf>

Tavolo Nazionale Affidato, CNSA (Coordinamento Nazionale Servizi Affidato), (2016). Una legge che mette al centro la tutela del diritto dei minori affidati alla continuità affettiva. Prime riflessioni sulle modifiche introdotte l. 173/2015 “Modifica alla legge 4 maggio 1983 n. 184, sul diritto alla continuità affettiva del bambino e delle bambine in affidamento familiare”.

Thomas R., (2006). *L'adozione nazionale internazionale, in casi particolari, ordinaria di maggiorenni, procedure ed effetti giuridici e aspetti socio psicologici*. Milano: Giuffrè.

Vannoni, G., (2017/2018). *Il principio dell'interesse del minore: una nozione “magica” nell'interpretazione della giurisprudenza*. Università degli di Milano-Bicocca; Dipartimento di Giurisprudenza. Reperibile:

https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/241057/348882/phd_unimib_810415.pdf

Vercellone P., (1982). *Aspetti giuridici dell'affidamento familiare*, in *IL DIRITTO*

DI FAMIGLIE E DELLE PERSONE, n.4, p. 1059 ss.

SITOGRAFIA

Anfaa (Associazione Nazionale famiglie adottive e affidatarie). Criticità e proposte. Rischio giuridico. Reperibile: <https://www.anfaa.it/famiglia-come-diritto/adozione/criticita-e-proposte/rischio-giuridico/>

Anfaa (Associazione Nazionale famiglie adottive e affidatarie). I gruppi di famiglie affidatarie. Reperibile: <https://www.anfaa.it/famiglia-come-diritto/affidamento-familiare/sostegno-alla-famiglia-affidataria/i-gruppi-di-famiglie-affidatarie/>

Anfaa (Associazione Nazionale famiglie adottive e affidatarie). Il rischio giuridico. Reperibile: <https://www.anfaa.it/famiglia-come-diritto/adozione/adozione-nazionale/il-percorso/rischio-giuridico/>

Anfaa (Associazione Nazionale famiglie adottive e affidatarie), Lo stato di adottabilità: la dichiarazione. Reperibile: <https://www.anfaa.it/famiglia-come-diritto/adozione/adozione-nazionale/il-percorso/dichiarazione-di-adottabilita/>

Anfaa (Associazione Nazionale famiglie adottive e affidatarie). Sostegno dai servizi. Reperibile: <http://www.anfaa.it/famiglia-come-diritto/affidamento-familiare/sostegno-alla-famiglia-affidataria/sostegno-dai-servizi/>

Bagnato, M.E., (2015). Affidamento e adozione: la nuova legge sulla continuità affettiva. Reperibile: <https://www.altalex.com/documents/news/2015/10/30/adozioni-modifiche-alla-legge-184>

Bardi, L., Pansera, C., (2019). Le crisi nelle famiglie: un tema di attualità. Reperibile: <https://www.genitorisidiventa.org/notiziario/mediazione-familiare-e-adozione>

Belmonte, G., (2018). Gli effetti della trascuratezza su bambini e adolescenti. L'ultimo studio del Bucharest Early Intervention Project (BEIP). Reperibile: <https://www.stateofmind.it/2018/10/deprivazione-emotiva-bambini-beip/>

Consolo, I., (2020). *Il "Minore persona" e la capacità di discernimento: uno sguardo d'insieme*, in *SALVIS JURIBUS. FATTI SALVI I DIRITTI*. Reperibile: [Famiglia | Salvis Juribus](#)

Della Bella, F., (2016). Adozione a rischio giuridico. Le problematiche del rischio giuridico nell'adozione nazionale. Reperibile:

<http://www.professionistilegali.it/adozione/adozione-rischio-giuridico/>

D.G.R 27 dicembre 2016, n. 1369 “Indicazioni metodologiche in materia di interventi di sostegno nell'adozione nazionale ed internazionale, per le fasi dell'attesa, dell'affidamento preadottivo e del post-adozione”. Reperibile:

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5135450&nomeFile=Delibera_n.1369_del_27-12-2016-Allegato-A

Ielasi, M.R., (2020). Il procedimento di adottabilità: fase decisoria e impugnazioni.

Reperibile: https://www.cammino.org/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1597158554-Lezione-Adottabilita-fase-decisoria-e-impugnazione.ppt

La Legge per Tutti, (2015). Stato di adottabilità: la sentenza e le impugnazioni.

Edizioni Simone. Reperibile: https://www.la leggepertutti.it/102942_stato-di-adottabilita-la-sentenza-e-le-impugnazioni

LegalMatch. Parental Preference Rule. Reperibile:

<https://www.legalmatch.com/law-library/article/parental-preference-rule.html>

Legge 184 del 4 maggio 1983 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”.

Reperibile: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1983/05/17/083U0184/sg>

Legge 149 del 28 marzo 2001 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”. Reperibile:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0206/sg>

Legge 173 del 19 ottobre 2015 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”.

Reperibile: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/29/15G00187/sg>

Loda, C., (2011), *I diritti del minore nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità*, in *QUADERNO AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori)*, n. 2. Reperibile:

<http://www.studioalea.it/notizie/pubblicazioni/71-i-diritti-del-minore-nel-procedimento-per-la-dichiarazione-dello-stato-di-adottabilita>

Montaruli, V., (2016). *Il diritto alla continuità affettiva. Verso il tramonto del mito dell'adozione come seconda nascita*, in *QUESTIONE GIUSTIZIA*. Reperibile:

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-alla-continuita-affettiva_15-

[01-2016.php](#)

Mozzali, F., (2018). L'affidamento etero-familiare: i possibili ruoli dell'educatore.

Reperibile: <http://www.antrodichirone.com/index.php/it/>

Ondif-Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, (2019). Reperibile:

<https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17509063/ai-fini-delladozione-occorre-ipotizzare-un-intervento-di-sos.html>

Querela. In *Dizionario giuridico-Brocardi.it*. Reperibile:

<https://www.brocardi.it/dizionario/4449.html>

Ravasi, M., (2021). Rischio giuridico. Cos'è il rischio giuridico e soprattutto cosa comporta? Reperibile: <https://www.italiaadozioni.com/rischio-giuridico/>

Regione del Veneto, Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, Assessorato alle politiche sociali volontariato e non profit, Osservatorio regionale nuove generazioni e famiglia, (2009). Orientamenti per i tutori legali dei minori di età. Funzioni, responsabilità e nuove prassi. Reperibile:

http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it/gestione/documenti/doc/Orientamenti_tutorivolontari_2009.pdf

Serpico, A.M., (2012). Il rischio giuridico. Reperibile: [Il rischio giuridico | Genitori si diventa OdV](#)

Studio Legale Santini. L'ascolto del minore. Reperibile:

<http://www.studiolegalesantini.com/ascolto%20del%20minore.htm>

Tonini, M., (2019). ADOZIONE E AFFIDAMENTO: la continuità affettiva riconosciuta dalla L. n. 173/2015. Reperibile:

<https://www.studiolegaletonini.it/nessuna-categoria/adozione-e-affidamento-la-continuita-affettiva-riconosciuta-dalla-l-n-173-2015/>

USLegal.com. Parental-Preference doctrine Law and Legal Definition. Reperibile:

<https://definitions.uslegal.com/p/parental-preference-doctrine/>

Vassallo, G., (2020). L'affido familiare. Guida all'istituto disciplinato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184. Reperibile: <https://www.altalex.com/guide/affido-familiare>

Giunta al termine di questo percorso universitario ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi sono state a fianco in questi anni.

Grazie alla mia famiglia, per aver sempre creduto in me, soprattutto quando io stessa facevo fatica a farlo.

Grazie alle mie compagne di corso, Angelica, Carlotta e Rebecca, per aver condiviso con me tutte le ansie e le difficoltà, ma allo stesso tempo le gioie e le soddisfazioni, non sarebbe stato lo stesso senza di voi.

Grazie alle mie amiche, Elena, Giulia e Michela, per avermi sempre ascoltato e supportato nei momenti più difficili, siete state il mio punto di riferimento, grazie per esserci sempre state.